

Richiesta n°

015555

Tribunale Ordinario di Roma

ST. 217

Il sottoscritto Av. Conzatti MARINI ai sensi

degli artt. 116 e 466 C.P.P. e 43 disp. art. C.P.P. quale difensore di P.E. Rossi A. e c.

quale parte quale perito nel procedimento penale n° 17189/03R


di TUCCI R. + 2 assegnato alla Sez. VIII fissato per l'udienza del

_____ oppure definito con sentenza del _____

oppure archiviato il _____ chiede con urgenza (entro due giorni) senza

urgenza copia dei seguenti atti, dei quali specifica la natura ed il numero di ciascuna pagina:

Autenze 9 maggio 2005



per un totale complessivo di n° 50 pagine scritte:

Roma, 12.08.05


[Signature]

(Firma)

V° si conferma ex art. 466 C.P.P. e 43 disp. art. C.P.P.

V° si autorizza ex art. 116 C.P.P.

Ricevuta n°



Stampa: TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA, Sezione 8ª, UFFICIO ASSISIZIONE MERGOLATA



6590/00 R.G. N.R.
 17189/03 R.G. Dib.
 17919/05 R. Sent.

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II TRIBUNALE PENALE DI ROMA
 IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

In persona del Giudice della VIII...sezione dott. SSA LUISA MARTONI
 alla pubblica udienza del 9-5-05... ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale di 1° grado

CONTRO

- 1) TUCCI Roberto, n. a Napoli il 19/4/1921, _____ libero, contumace.
 2) BORGOMEIO Pasquale, nato a Napoli il 20/3/1933. libero, contumace.
 3) PACIFICI Costantino, nato a Roma il 18/7/1946, libero, assente.

IMPUTATI

del reato p. e p. dall'artt. 110, 674 C.P.; in quanto, in concorso tra loro, nella loro qualità di responsabili della gestione e del funzionamento della RADIO VATICANA, diffondevano, tramite gli impianti siti in Santa Maria di Galeria, radiazioni elettromagnetiche atte ad offendere o molestare persone residenti nelle aree circostanti, ed in particolare a Cesano di Roma, arrecando alle stesse disagio, disturbo, fastidio e turbamento.

in Roma, reato permanente, acc. Dal luglio 1999.

P.P.C.C.

- 1) CITTADINANZA ATTIVA, rappresentata da AVV. ANDREA BERTOLINI.
- 2) CODACONS, rappresentata da AVV. CARLO RIENZI.
- 3) COORDINAMENTO COMITATI ROMA NORD, rappresentata da AVV. M. CRISTINA TABARO.
- 4) VERDI AMBIENTE E SOCIETA', rappresentata da AVV. F. ROMANA FRAGALE.
- 5) LEGAMBIENTE, rappresentata da AVV. ANTONIO ANDREOZZI.
- 6) VALTER ZANGHERI, LINA PANTANELLA, ROBERTO MATERIA, PAOLA SCARABOTTO, AUGUSTO ROSSI, MARIA ANGELONE, tutti rappresentati da AVV. COSTANTINO POTANO MARINI.

Conclusioni del PM: condanna degli imputati alla pena di giorni 15 di arresto, subordinata la sospensione della pena alla eliminazione delle situazioni di molestia ed al risarcimento del danno;

Difesa della P.C. Associazione Verdi Ambiente e Società: condanna degli imputati alla pena ritenuta di giustizia e condanna al risarcimento del danno nella misura di euro 200.000,00 o altra somma; liquidazione di una provvisionale pari ad euro 40.000,00; condanna alla refusione delle spese di costituzione nella misura di euro 20.000,00 oltre Iva e Ca;

Difesa della P.C. Cittadinanzattiva: condanna degli imputati alla pena ritenuta di giustizia e condanna al risarcimento dei danni nella misura pari ad euro 100.000,00; liquidazione di una provvisionale pari ad euro 40.000,00 o altra somma; condanna alla refusione delle spese di costituzione nella misura di euro 15.000,00;

Difesa della P.C. Legambiente: condanna degli imputati alla pena ritenuta di giustizia e condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio, liquidazione di una provvisionale determinata in via equitativa e condanna alla refusione delle spese di costituzione nella misura di euro 12.485,00;

Difesa del Codacons: condanna degli imputati alla pena ritenuta di giustizia e condanna al risarcimento dei danni quantificati in euro 500.000,00 o diversa somma o da liquidarsi in separato giudizio; liquidazione di una provvisionale pari ad euro 200.000,00;

condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 3 L. 281/98 nella misura di euro 20.000.000,00 o diversa somma o da liquidarsi in separato giudizio con concessione di una provvisionale pari ad euro 200.000,00;

condanna al risarcimento del danno ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 L. 349/86 e art. 9 III comma L. 265/99 nella misura di euro 200.000.000,00 o diversa somma o da

liquidarsi in separato giudizio con concessione di una provvisionale pari ad euro 200.000,00;

condanna degli imputati ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nella misura di euro 100.000,00 o diversa somma o da liquidarsi in separata sede con concessione di una provvisionale pari ad euro 50.000,00;

condanna alla refusione delle spese di costituzione nella misura di euro 18.854,29 oltre al 10% a titolo di spese generali ed oltre al 2% ai sensi dell'art. 11 L.576/90;

Difesa del Coordinamento dei Comitati di Roma Nord: condanna degli imputati alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni nella misura di euro 500.000,00 o diversa somma o da liquidarsi in separato giudizio; liquidazione di una provvisionale pari ad euro 100.000,00 ed alla refusione delle spese di costituzione nella misura di 17.854,29 oltre al 10% a titolo di spese generali ed oltre al 2% ai sensi dell'art.11 L. 576/90;

Difesa delle PP.CC. Rossi e Angelone; Zangheri e Pantanella; Materia e Scarabotto tutti in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sui figli minori: condanna degli imputati alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio con concessione in favore di ciascuna delle PP.CC di una provvisionale pari ad euro 25.000,00; subordinata la sospensione della pena eventualmente concessa agli imputati al risarcimento del danno ed alla eliminazione delle conseguenze pericolose del reato; condanna alla refusione delle spese di costituzione nella misura di euro 15.200,00;

Difesa di Tucci Roberto, avv. Melandri: assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste; avv. Pacelli: assoluzione dell'imputato;

Difesa di Borgomeo Pasquale, avv. Melandri: assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste; avv. Coppi: assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge

come reato ed, in subordine, assoluzione perché il fatto non costituisce reato anche per mancanza dell'elemento soggettivo;

Difesa di Pacifici Costantino, avv. Melandri: assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste; avv. Pacelli: assoluzione dell'imputato.

Motivi della decisione

Tucci Roberto, Borgomeo Pasquale, Pacifici Costantino sono stati tratti a giudizio per il reato loro ascritto in rubrica.

A seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione della sentenza con la quale il Giudice di Roma in data 19/2/02 aveva dichiarato il difetto di giurisdizione ai sensi dell'art. 11 del Trattato stipulato fra la Santa Sede e l'Italia in data 11 febbraio 1929 e reso esecutivo con L. 27 maggio 1929 n. 810, per essere Radio Vaticana uno degli Enti centrali della Chiesa cattolica, il processo è stato assegnato a questo Giudice; all'udienza del 23/10/03 è stata disposta rinnovazione della notifica del decreto di citazione al Pacifici; dichiarata la contumacia degli imputati, alle successive udienze sono stati acquisiti i documenti prodotti, escussi i testi citati dalle parti, sentiti i Consulenti delle parti ed acquisite all'esito le relazioni redatte; alle udienze del 18/11/04, 6/12/04, 17/1/05 (nella quale inoltre è comparso personalmente il Pacifici ed ha reso spontanee dichiarazioni, essendo poi stata revocata la dichiarazione di contumacia), 1/2/05 PM, Difensori di PP.CC e Difensori degli imputati hanno concluso come sopra riportato; all'udienza del 7/4/05 alcune delle parti hanno replicato ed all'udienza del 9/5/05 acquisiti i documenti prodotti dalla Difesa degli imputati e concluse le repliche, il processo è stato deciso mediante lettura del dispositivo in udienza.

Agli imputati è stato contestato il reato di cui agli artt. 110 e 674 c.p. perché, in concorso tra loro e nelle qualità di responsabili della gestione e del funzionamento della Radio Vaticana, diffondevano tramite gli impianti siti in S. Maria di Galeria radiazioni elettromagnetiche atte ad offendere o molestare persone residenti nelle aree circostanti, ed in particolare a Cesano di Roma, arrecando alle persone disagio, disturbo, fastidio e turbamento. In Roma, reato permanente accertato dal mese di luglio 1999.

Alla luce delle risultanze della istruttoria di battimentale svolta, deve essere affermata la penale responsabilità del Borgomeo e del Tucci, quest'ultimo peraltro fino alla data del 31/12/00; il Pacifici deve invece essere assolto dal reato ascritto per non aver commesso il fatto.

Nello Statuto prodotto dalla Difesa degli imputati, Radio Vaticana è definita come: "l'emittente radiofonica della Santa Sede, giuridicamente riconosciuta presso le istanze internazionali....strumento di comunicazione e di evangelizzazione al servizio del ministero petrino." (cfr. art. 1.1). Il secondo comma della norma citata stabilisce che l'emittente è dotata di personalità giuridica.

Il successivo art. 2, dopo aver stabilito che l'emittente è una istituzione della Santa Sede la quale esercita la vigilanza sulla Radio, specifica che Radio Vaticana "...non è organo ufficiale della Santa Sede..." tanto che i contenuti dei programmi dalla stessa elaborati e diffusi restano sotto la sua responsabilità.

Il primo profilo che deve essere esaminato è quello relativo alle qualità rivestite dagli imputati nell'ambito di Radio Vaticana, ancorché all'udienza del 10/2/04 tutte le parti abbiano dichiarato non sussistere contestazioni in ordine alle qualità in capo agli imputati di responsabili della gestione e del funzionamento di Radio Vaticana: dagli stralci degli Annuari pontifici relativi agli anni dal 1999 al 2004, prodotti dalla Difesa degli imputati, si

desume che Tucci Roberto è stato Presidente del Comitato di Gestione (cfr. art. 2.3 dello Statuto) della Emittente per gli anni 1999 e 2000; che il Borgomeo ha rivestito la qualità di Direttore generale per tutto il periodo di tempo al quale si riferiscono i documenti citati; che infine il Pacifici ha rivestito, nello stesso periodo, solamente la qualità di Vice direttore tecnico.

In ordine alla posizione del Tucci appare sufficiente rilevare che il Comitato di Gestione del quale egli ha rivestito la carica di Presidente è uno dei due Comitati istituiti per mantenere i rapporti istituzionali tra la Segreteria di Stato (alla quale “..fa capo...” Radio Vaticana, ai sensi dell’art. 2.1 dello Statuto) e l’Emittente vaticana; peraltro, la figura del Presidente e comunque la persona del Tucci non compare più negli Annuari a far data dal 2001 e dunque l’imputato deve essere ritenuto responsabile del reato ascrittogli fino a tale data .

Il Borgomeo ha rivestito la carica di Direttore generale (almeno) dal 1999 e, per ciò che risulta dagli Annuari, negli anni successivi fino al 2004: appare al riguardo sufficiente rilevare che l’imputato in tale qualità “.. ha i poteri deliberativi per tutti gli atti occorrenti al conseguimento delle finalità proprie dell’Emittente ed ha la rappresentanza legale di fronte a terzi..” (cfr. art. 6.2 dello Statuto); che inoltre dalla Direzione Generale dipendono la Direzione dei Programmi, la Direzione Tecnica e la Direzione Amministrativa (cfr. art. 4.1 dello Statuto) nelle quali si articola la struttura di Radio Vaticana.

Il Pacifici, invece, non solamente non risulta aver mai assunto la qualità di Direttore Tecnico - il quale, a sua volta peraltro, agisce a norma di Statuto “subordinatamente al Direttore generale” (cfr. art. 6.5) seppure con “responsabilità diretta e completa, sotto il profilo tecnico “ tra le altre della diffusione dei programmi di Radio Vaticana - ma risulta inoltre essere stato solo uno dei Vice Direttori Tecnici; ora, da un lato né i due Direttori Tecnici che si sono succeduti nella carica nel periodo di tempo citato, né l’altro Vice

Direttore tecnico sono stati chiamati a rispondere del reato contestato al Pacifici e, dall'altro lato, non sono stati forniti - né sono comunque emersi dalla istruttoria dibattimentale svolta - elementi che consentano di radicare in capo al Pacifici la penale responsabilità per il reato ascritto.

Deve essere, in secondo luogo, esaminata la questione relativa alla astratta configurabilità del reato di cui all'art. 674 c.p. nella ipotesi come quella di specie ove la "molestia" sia provocata dalla emissione di onde elettromagnetiche.

L'art. 674 c.p. recita testualmente: " Chiunque getta o versa, in luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206".

La Suprema Corte, con esclusione di una sola pronuncia e dunque con orientamento del tutto prevalente, ha ritenuto sussumibile nella fattispecie legale di cui all'art. 674 c.p. il fenomeno della emissione di onde elettromagnetiche di origine artificiale.

Debbono essere partitamene esaminate le decisioni della Suprema Corte..

Nella sentenza della I Sezione penale del 13 ottobre 1999 (ric. Pareschi) la Corte ammette implicitamente la astratta configurabilità del reato di cui all'art. 674 c.p. nella ipotesi di propagazione di onde elettromagnetiche rilevando peraltro come nella fattispecie concreta sottoposta al suo esame non fosse emersa prova della nocività della esposizione di persone ai campi elettromagnetici e come gli studi scientifici in atto non fossero pervenuti a conclusioni definitive. Conclude la Corte: " Si tratta, come è evidente, di un dato conoscitivo essenziale, giacchè seppure è vero che l'art. 674 c.p. disegna un reato di

pericolo oltre che di danno, ciò che manca nella fattispecie è la prova della idoneità delle denunciate emissioni a provocare una delle conseguenze previste dal legislatore”.

Nella sentenza resa dalla stessa Sezione in data 14 ottobre 1999 (ric. Cappellieri), la Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi, come nel caso precedente, sul ricorso proposto dal PM avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di sequestro preventivo di conduttori di corrente elettrica ad alta tensione ha espressamente e diffusamente affrontato il problema della configurabilità astratta del reato contravvenzionale previsto dall'art. 674 c.p. nella ipotesi di esposizione alle onde elettromagnetiche e di pericolo per la salute delle persone.

Afferma testualmente la Suprema Corte: “ E' inutile dire che quando il legislatore del 1930 ha dettato la norma non ha pensato, né poteva pensare, alla diffusione delle onde elettromagnetiche.

Ma il problema dell'inquadramento ontologico dell'energia se l'è posto e risolvendo una lunga diatriba sorta sotto il vigore del codice Zanardelli ha formulato il 2° comma dell'art. 624 con il quale equipara l'energia medesima, quella elettrica e le altre aventi un valore economico, alle “cose mobili”.

L'inserimento, del resto ovvio sul piano concettuale, in tale categoria di elementi non materiali, ma almeno strumentalmente percepibili, misurabili e apprezzabili, contrariamente a quanto sostenuto anche dai difensori degli interessati, giova ad una corretta interpretazione della lettera dell'art. 674 c.p.

Com'è noto, accantonata la teoria soggettiva dell'interpretazione, rivelatasi assolutamente inadeguata a corrispondere alla continua evoluzione della realtà sociale, l'”intenzione del legislatore” di cui parla l'art. 12 disp. sulla legge in generale va oggi intesa come volontà della legge obiettivamente considerata, indipendentemente, cioè, dal pensiero di chi l'ha materialmente redatta. Ma poiché un altro articolo delle disposizioni medesime, il 14,

statuisce che le leggi penali “ non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati” (art. 25 Cost.; art. 1 c.p.), è compito dell'interprete di accertare se la “volontà” che pretende di attribuire alla norma, sia interna o esterna alla stessa, nel senso che possa ricavarsi dalla norma stessa, pur dando al testo un significato più ampio di quello che apparentemente risulta da essa (interpretazione estensiva), ovvero debba essere mutuata da una norma diversa o anche dai principi generali dell'ordinamento giuridico (interpretazione analogica). Ebbene, proprio l'apertura culturale mostrata dal codice Rocco nel dilatare la nozione di cosa rilevante per il diritto penale autorizza ad attribuire all'art. 674 una dimensione più ampia di quella originariamente conferitagli e conforme ad una visione della legge in armonia con il marcato dinamismo dello Stato moderno.

Non sembra arbitraria, dunque, la conclusione che tra le “cose” di cui parla la norma incriminatrice debbano farsi rientrare anche i campi elettromagnetici.....

Ancora più agevole è ricondurre il fenomeno della propagazione delle onde elettromagnetiche nell'ambito dell'amplissimo significato che ha nella nostra lingua il verbo “gettare”.

Esso, infatti, non sta solo a indicare l'azione di chi lancia (più popolarmente, butta) qualcosa nello spazio o verso un punto determinato, ma è anche sinonimo di “mandar fuori, emettere” e, per estensione, come già in Dante Alighieri, di “produrre, far nascere”.

La Suprema Corte ha poi affermato nella sentenza del 1 giugno 2000 (ric. Soc. Siemens Information and Communication Networks), sul ricorso proposto dalla Società avverso il provvedimento emesso dal Tribunale in sede di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Como, la astratta configurabilità del reato contravvenzionale di cui all'art. 674 c.p. nella ipotesi di emissione di onde elettromagnetiche idonee e provocare danni alle persone ritenendo espressamente - seppure

per inciso - che “..anche gli effetti di semplice molestia, da intendersi come apprezzabile fastidio o disturbo, sono rilevanti per tale norma..”.

Nella sentenza del 31 gennaio 2002 (ric. Fantasia e altri), i giudici di legittimità chiamati a pronunciarsi sui ricorsi proposti avverso ordinanza del Tribunale del riesame di Campobasso che aveva confermato il decreto con il quale il GIP aveva disposto il sequestro preventivo di apparecchi di ripetizione radiotelevisiva, hanno ritenuto condivisibile il principio già espresso dalla stessa Sezione e quindi che il fenomeno della propagazione delle onde elettromagnetiche sia astrattamente riconducibile alla ipotesi contravvenzionale prevista e punita dall'art. 674 c.p. altresì ritenendo che il concreto pericolo di nocività delle emissioni deve ritenersi sussistente per il solo fatto che siano stati superati i limiti fissati dalla normativa vigente in materia. Afferma peraltro la Corte che il reato di cui all'art. 674 c.p. sussiste anche a prescindere dal superamento dei limiti e per il solo fatto di aver cagionato offesa o molestia alle persone.

Si inserisce a questo punto, in ordine temporale, la sentenza resa in data 27 febbraio 2002 (ric. Suraci ed altri) che costituisce l'unica pronuncia nella quale il Giudice di legittimità ha escluso la astratta configurabilità del reato di cui all'art. 674 c.p. in relazione al fenomeno della propagazione di onde elettromagnetiche.

Afferma in particolare la Corte: “L'astratta possibilità di inquadramento della condotta di chi genera campi magnetici nella fattispecie penale di cui all'art. 674 c.p. è, alla stregua della vigente legislazione, da escludere, in quanto la suddetta norma descrive due ipotesi di comportamento materiale che differiscono in maniera sostanziale da quello consistente nella emissione di onde elettromagnetiche: l'azione del “gettare in luogo di pubblico transito...cose atte ad offendere, o imbrattare o molestare persone” è ontologicamente, oltre che strutturalmente, diversa dal generare campi elettromagnetici.

Il gettare delle "cose" presuppone la preesistenza di dette cose in natura, mentre la emissione di onde elettromagnetiche consiste nel "generare" (e, quindi, far nascere o far venire ad esistenza) "flussi di onde" che prima dell'azione "generatrice" non esistevano.

L'assumibilità delle onde elettromagnetiche nel concetto di "cose" non può poi essere automatica, ma richiede, necessariamente una esplicita previsione normativa, come è avvenuto, ad esempio, con la previsione di cui al secondo comma dell'art. 624 c.p.

Altrettanto può dirsi per quanto riguarda l'ipotesi della emissione di gas, vapori o fumi, relativamente ai quali ogni tentativo di equiparazione alle onde elettromagnetiche appare del tutto arbitrario.

Una interpretazione estensiva in malam partem della norma incriminatrice di cui all'art. 674 c.p. è vietata in base al cosiddetto "principio di stretta legalità", contenuto, oltre che nella norma di garanzia di cui all'art. 1 del codice penale, anche dalla disposizione contenuta nell'art. 25 della Costituzione. A ciò si aggiunga che la norma contenuta nell'art. 14 delle Disposizioni della legge in generale vieta che la norma si applichi "oltre i casi e i tempi in esse considerati".

Nella successiva sentenza del 12 marzo 2002 (ric. Pagano ed altri), la Suprema Corte dopo aver preso espressamente le distanze dalla pronuncia che precede, afferma che il fenomeno della emissione delle onde elettromagnetiche da parte di apparati di ripetizione televisiva può essere inquadrato nella previsione della contravvenzione di cui alla prima ipotesi dell'art. 674 c.p. tutte le volte in cui il campo elettromagnetico creato possa cagionare nocumento o turbamento alla salute delle persone esposte ai suoi effetti.

Ricorda la Corte: " la giurisprudenza di questa Corte, infatti, da un canto, ed in sede di applicazione delle previsione contrattuale, ha operato una generale quanto sostanziale "smaterializzazione" delle parole "cosa" e "getto" (...), dall'altro canto, ed in sede civile, ha

ripetutamente configurato l'emissione di onde elettromagnetiche nella ripetizione di segnali televisivi come specifici oggetti della relazione materiale qualificata come possesso, relazione tutelabile in via interdittale nella ipotesi di indebita interferenza".

Infine, nella sentenza resa in data 14 marzo 2002 (ric. Rinaldi), la Corte esprime adesione all'indirizzo (prevalente) sopra indicato, osservando in particolare che il termine "cose" comprende anche l'energia elettromagnetica suscettibile di valutazione economica, di misurazione, di utilizzazione, di appropriazione. Osserva ancora la Corte che il reato di cui all'art. 674 c.p. è reato di pericolo e che il pericolo di nocività delle emissioni deve ritenersi sussistente per il solo fatto che siano stati superati i limiti fissati dalla legge speciale. Afferma peraltro la Corte che nella ipotesi di cui all'art. 674 c.p., la condotta "...è punibile a prescindere dal superamento di detti limiti, per il solo fatto di aver cagionato offesa o molestia alle persone.."

Doverosamente richiamati gli orientamenti espressi dalla Suprema Corte, ritiene questo Giudice di dover aderire all'insegnamento prevalente, in punto di sussumibilità del fenomeno della propagazione di energia elettromagnetica nella fattispecie astratta prevista dalla prima parte dall'art. 674 c.p., per le ragioni e con le specificazioni di seguito indicate.

In primo luogo, legittima tale convincimento l'utilizzazione da parte del legislatore del termine "cose" che è termine del tutto generico ed ampio, a differenza delle espressioni usate nella seconda parte della norma (gas, vapori, fumi) che sono invece espressioni specifiche.

In secondo luogo, appare evidente che il legislatore intendesse riferirsi a cose mobili in ragione della circostanza che solo le cose mobili possono essere "gettate".

Il secondo comma dell'art. 624 c.p. espressamente stabilisce: “ Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.” (cfr. anche art. 814 c.c.).

Ora se è vero che la disposizione citata è inserita nella norma che punisce il delitto di furto, è altresì vero però che detta equiparazione è disposta “agli effetti della legge penale” e non limitatamente alla norma che contiene quella disposizione, analogamente a ciò che avviene, a mero titolo esemplificativo, per la nozione di “violenza sulle cose” fornita dal secondo comma dell'art. 392 c.p. (“Agli effetti della legge penale si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione”) che punisce il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, essendo tale nozione applicabile – secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità - anche nell'esame della sussistenza dell'aggravante di cui al n. 2 dell'art. 625 c.p. che pure è norma posta a tutela di bene giuridico diverso.

In realtà, l'energia, nella tradizionale distinzione dei beni operata dalla dottrina civilistica rientra già nella categoria concettuale delle cose mobili e più specificamente delle cose mobili corporali (*quae tangi possunt*) poiché è suscettibile di utilizzazione e di misurazione e quindi non appare necessaria, ai fini che interessano in questa sede, alcuna opera di “smaterializzazione” (cfr. Cass. Sez. I, 12 marzo 2002, già richiamata) della nozione di “cosa” in quanto l'energia è anch'essa cosa corporale per la ragione evidenziata.

Come è stato inoltre ricordato dalla Suprema Corte, il verbo “gettare” è anche sinonimo di “mandar fuori, emettere” ed è quindi agevolmente collegabile anche alla emissione di onde elettromagnetiche.

L'interpretazione che consente di ricomprendere il fenomeno della propagazione delle onde elettromagnetiche nell'ambito di operatività dell'art. 674 c.p. è dunque una interpretazione

estensiva (e non analogica, questa sì vietata) in quanto fondata sul significato delle parole utilizzate pur dando alle stesse un significato più ampio di quello che apparentemente avrebbero: al riguardo deve osservarsi che i Giudici di legittimità (in particolare, nella sentenza del 14 ottobre 1999, ric. Cappellieri) hanno posto in correlazione il termine "cose" con il verbo "gettare" esaminando in particolare i vari significati di quest'ultimo e su tale correlazione hanno poi fondato il convincimento espresso

Ritenuta quindi la astratta configurabilità del reato contestato, altro profilo che deve essere esaminato è quello del rapporto tra la sussistenza del reato di cui all'art. 674 c.p. e l'eventuale superamento dei limiti imposti dalle leggi speciali nella emissione di energia elettromagnetica: è necessario in altri termini stabilire se al fine della concreta configurabilità del reato di cui è processo sia necessario che l'emittente radiofonica abbia emesso onde elettromagnetiche superiori ai limiti di legge.

E' significativo al riguardo osservare che l'inciso "nei casi non consentiti dalla legge" è contenuto nella seconda parte dell'art. 674 c.p. e non può che intendersi riferito alle sole emissioni di gas, vapori e fumo e poiché il fenomeno della propagazione delle onde elettromagnetiche rientra nella prima parte della norma incriminatrice, la necessità del superamento dei limiti al fine della configurabilità in concreto della contravvenzione di cui è processo, non discende dalla previsione della norma contestata, né il superamento dei limiti risulta essere stato contestato agli imputati nella descrizione del fatto contenuta nel capo di imputazione.

Per completezza, si osserva che il problema dei rapporti tra la disposizione contenuta nell'art. 844 c.c. e la norma penale di cui all'art. 674 c.p. è riferito dalla giurisprudenza e si pone, anche concettualmente, solo con riferimento alla seconda parte della norma

incriminatrice ("...ovvero nei casi non consentiti dalla legge..") che non è però oggetto del presente processo.

Deve inoltre osservarsi che nella fattispecie in esame ed alla luce della ampia istruttoria dibattimentale esperita risulta provata – in verità, più che la astratta attitudine a molestare persone attraverso la propagazione delle onde elettromagnetiche da parte degli impianti di Radio Vaticana – la sussistenza di rilevanti molestie in concreto arrecate alle persone residenti nella zona circostante in modo permanente dal 1999, per ciò che rileva in questa sede ed in virtù della odierna contestazione, a prescindere dall'avvenuto (o accertato) superamento dei limiti nelle emissioni elettromagnetiche, profilo peraltro che sarà affrontato nel prosieguo delle esposizioni.

La teste Marconi (escussa all'udienza del 10/2/04) ha riferito di abitare a Cesano dal 1991-1992, a distanza di circa un chilometro dagli impianti di Radio Vaticana; riferisce la teste di aver dovuto sostituire l'apparecchio telefonico poiché ogni volta che lo utilizzava, sentiva le trasmissioni di Radio Vaticana; che anche dal citofono dell'abitazione si sentono le trasmissioni di Radio Vaticana e ciò anche alla data della deposizione della teste; che detti disturbi si sono sempre verificati. Riferisce la Marconi di provare fastidio e disturbo per tale situazione e di essere preoccupata che tale situazione possa arrecare danno alla salute.

Il teste Boldrini (escusso alla stessa udienza) ha riferito di abitare a Cesano dal 1973-1974 ed alla distanza di circa un chilometro dagli impianti; riferisce il teste: " ..io fino a un anno fa, due anni fa, il citofono e il telefono sentivo solo rosario tutto il giorno.."; che alla data della deposizione erano cessati i disturbi a tali apparecchi, ma che erano iniziati disturbi all'apparecchio televisivo, disturbi che si verificavano ogni giorno alle ore 21,00 circa e che il tecnico contattato aveva riferito di non poter utilmente intervenire essendo i disturbi collegati alle antenne di Radio Vaticana; che i disturbi al telefono ed al citofono erano durati

qualche anno ed erano iniziati quando “..hanno messo un’antenna grande su un carrello che gira..”.

Alla domanda rivolta al teste e se cioè i fenomeni riferiti avessero in lui creato ansia, stress o avessero inciso sulla sua vita di relazione, il Boldrini risponde in senso negativo, ma ammette: “a me no perché io sono un tipo particolare, però so che a qualcuno da fastidio”.

La teste Alesi (escussa alla stessa udienza) ha riferito di abitare a Cesano dal 1981 in via Collefebbraro e; dal 1987, in via Aldo di Loreto; riferisce la teste che da sempre il funzionamento del citofono e del telefono erano disturbati dalle trasmissioni di Radio Vaticana (“...la messa dalle sei del pomeriggio in poi fino a tardi, sia al citofono che era ...insomma si sentiva facilmente proprio anche passando nelle vicinanze ecco, perché era ad alto volume, poi al telefono dalle tra del pomeriggio sempre e dalle sei, sette del pomeriggio poi insomma aumentava ancora di più il disturbo, ovviamente quando telefonavo o ricevevo telefonate.”); che i disturbi erano cessati circa due anni prima (2002). Afferma la teste che tali interferenze le creavano disagio perché quando era al telefono era praticamente impossibile sentire l’interlocutore e che ciò le creava nervosismo soprattutto quando doveva dare o ricevere comunicazioni importanti.

Il teste Misantoni (escusso all’udienza citata) ha riferito di abitare a Cesano dal 1954 e a distanza di circa un chilometro dagli impianti di Radio Vaticana; di aver avuto disturbi al telefono ed al citofono nel senso che da tali apparecchi sentiva la celebrazione della Messa ed i programmi in lingua straniera mandati in onda dalla Emittente Vaticana; che i disturbi si erano attenuati anche in virtù di filtri apposti sull’apparecchio telefonico, ma erano comunque ancora eistenti. Il teste riferisce ancora di disturbi all’apparecchio televisivo (“..strisce sulla televisione..”) ed al fax. Riferisce il teste di aver presentato reclami alla Telecom per i disturbi alla linea telefonica.

Il teste Materia (cfr. verbale del 10/2/04) riferisce di aver sempre abitato a Cesano fino al 2002 e di aver abitato a distanza di circa due chilometri dalle antenne di Radio Vaticana; di aver avuto disturbi al telefono dal quale si sente “..come fondo Radio Vaticana”, al videoregistratore, all’impianto stereo, al televisore (“righe oblique”) e di non aver invece avuto disturbi al citofono dell’abitazione; spiega in particolare il teste di collegare detti disturbi alla presenza dei radoripetitori ed alle trasmissioni mandate in onda da Radio Vaticana poiché “...si sente come fondo la musica, le messe, le parole di Radio Vaticana..” ed anche perché “..finché si sentono le parole ho problemi, nel momento in cui non si sente più nulla riprende tutto a funzionare.”. Riferisce ancora il teste di essersi trasferito in altro luogo poiché la moglie temeva che la situazione descritta potesse avere ripercussioni sulla salute, ma di continuare a recarsi quotidianamente a Cesano ove svolge attività lavorativa; di aver sostituito ad esempio il telefono con un “centralino vecchio” e di non avere più disturbi in via continuativa, ma solo “ogni tanto”.

Il teste Saraceni (cfr. trascrizioni dell’udienza del 10/2/04) ha riferito di essere nato a Cesano e di aver vissuto fino al 1990 all’interno del perimetro di Radio Vaticana poiché il proprio padre conduceva in mezzadria terreni del Pontificio Collegio Germanico essendo tale rapporto cessato a seguito di una lettera inviata dall’Ente proprietario dei terreni nella quale si paventavano rischi per la salute a causa delle onde elettromagnetiche (acquisita all’esito della escussione del teste); riferisce il teste di aver da allora abitato a Cesano a distanza di circa 500-600 metri dagli impianti e di aver sempre avuto, anche alla data della deposizione, disturbi al telefono, nonostante i filtri inseriti dal gestore telefonico (Telecom) e di collegare detti disturbi alla Emittente Vaticana poiché dal telefono si sentono i programmi di Radio Vaticana e che ciò avviene qualche ora nella mattina e dalle ore 14 alle ore 19, intervalli di tempo questi nei quali è impossibile utilizzare il telefono fisso; che

anche il funzionamento del citofono è disturbato; che, ancora, a volte e da qualche giorno prima della data della udienza, dal lampadario in metallo “..si vede ... una piccola scintilla e si sente la musica di Radio Vaticana”. Riferisce il teste che quando abitava all'interno del perimetro di Radio Vaticana nessun disturbo si era mai verificato. Riferisce ancora il Saraceni che il proprio padre ha problemi di insonnia e che il fratello è affetto da continui mal di testa, disturbi questi tutti verificatisi da quando la famiglia Saraceni era andata a vivere fuori dal perimetro di Radio Vaticana.

Il teste Ciardulli (udienza del 10/2/04), rappresentante del Tribunale dei diritti del Malato e segretario del Coordinamento Comitati di Roma Nord, ha riferito di abitare a circa dieci chilometri da Cesano (zona Ottavia Trionfale) e di aver a volte disturbi nelle cuffie senza fili, nel senso che da queste si sentono i programmi di Radio Vaticana.

Afferma il teste che, nella sua qualità di rappresentante del Tribunale dei diritti del Malato, aveva potuto accertare una diffusa situazione di ansia e preoccupazione nella popolazione delle zone interessate alla propagazione delle onde elettromagnetiche, derivante dal timore di danno alla salute.

Riferisce poi il teste una circostanza particolare e di aver cioè partecipato ad una trasmissione radiofonica condotta dalla RAI, in collegamento telefonico in diretta con il responsabile dell'ufficio stampa delle Ferrovie dello Stato in relazione alle interferenze che le onde elettromagnetiche emesse da Radio Vaticana creavano alla circolazione ferroviaria nella tratta Roma-Viterbo e che il responsabile aveva spiegato che si era dovuto provvedere alla schermatura del treno.

Il teste Rossi (udienza del 10/2/04) riferisce di abitare a Cesano dal 1995 e a distanza di un chilometro dalle antenne della Emittente; riferisce il teste di aver riscontrato disturbi al citofono, alla televisione, agli impianti ad alta fedeltà, al telefono; di aver collegato i

disturbi alla Emittente Vaticana “..perché si sente la musica classica dell’introduzione ai programmi della Radio Vaticana, con le campanelline...”; che i disturbi al telefono ed al citofono si sono attenuati; riferisce ancora il teste che non riesce a collegarsi ad Internet dalla propria abitazione e differenza di quanto avviene quando tenta il collegamento dal luogo di lavoro sito in Roma.

Riferisce il teste Rossi che la propria figlia si è ammalata di leucemia all’età di due anni e di aver appreso che nella scuola frequentata dalla figlia vi erano altri due bambini affetti dalla stessa patologia; di aver abitato a Roma per trenta anni e di non aver mai conosciuto nessuna persona malata di leucemia.

La teste Angelone, moglie del teste precedente ed escussa alla stessa udienza ha confermato la sussistenza dei disturbi ed il collegamento alla Radio Vaticana.

La teste Pantanella (escussa all’udienza del 19/2/04) riferisce di vivere a Cesano dal 1965 e dal 1971-1972 a distanza di circa un chilometro e mezzo dalle antenne; riferisce la teste che dal telefono e dal citofono si sentono i programmi di Radio Vaticana così come dal “baby citofono”; che il citofono era per tale motivo del tutto inutilizzabile; che aveva sostituito il telefono con un apparecchio senza fili, anche questo peraltro inutilizzabile nella parte dell’abitazione esposta verso le antenne; riferisce ancora la teste di disturbi all’apparecchio televisivo e della impossibilità di collegamento ad Internet dalla propria abitazione, collegamento attuato invece con lo stesso computer in una abitazione di Roma; riferisce la teste che lo scaldabagno elettrico e la piastra elettrica, se attaccati alla presa di corrente, diffondevano i programmi di Radio Vaticana (“..potevamo sentire messe”); riferisce la teste di avere disturbi del sonno, disturbi non riscontrati nel periodo di circa un anno e mezzo durante il quale la Pantanella ha vissuto a Roma e ogni volta che si allontana da Cesano, ad esempio, per andare in vacanza. Afferma poi la Pantanella di aver spostato la camera da

letto del figlio in altra stanza, poiché le misurazioni effettuate nella prima avevano riscontrato valori elevati (12 volt metro).

La teste Pappacena (udienza del 19/2/04) riferisce di abitare a Cesano dal 1995 e “molto vicino agli impianti e alle antenne di Radio Vaticana”; riferisce la teste che fino ad uno, due anni prima della deposizione dal telefono e dal citofono si sentivano i programmi di Radio Vaticana in particolare dalle ore 17,00-18,00 in poi (“il rosario, i vespri...”) e che però successivamente i disturbi erano cessati, riferisce ancora la teste che erano state eseguite varie misurazioni nella sua abitazione e che erano stati riscontrati valori elevati di energia elettromagnetica, in particolare nella camera da letto del figlio e che ciò le aveva creato molta preoccupazione

Il teste Porfecchia (udienza del 19/2/04) ha riferito di abitare il località Osteria Nuova dal 1980 a circa un chilometro di distanza dalle antenne di cui è processo e di far parte del comitato di quartiere; afferma il teste che già da un periodo anteriore al 1998 e si era un diffuso malcontento degli abitanti per gli effetti derivanti dalle emissioni di Radio Vaticana; che il teste ed il comitato del quale faceva parte avevano tentato di “coinvolgere gli amministratori pubblici” nel problema citato, ma che tale azione aveva sortito effetto solamente nel 1999 essendo da tale data iniziati i rilievi e le misurazioni dei valori delle emissioni derivanti dagli impianti di trasmissione. Ha ancora raccontato il Porfecchia di aver personalmente riscontrato e di riscontrare, anche nella attualità, disturbi al citofono della propria abitazione ad orari diversi della giornata e di collegarli alle trasmissioni di Radio Vaticana perché si sente “..musica e le conversazioni di argomento tipico sacro..” e che tale disturbo comporta che non si comprendono dal citofono le parole della persona “..che si qualifica all’ingresso.”; riferisce il teste che le casse del computer a volte emettono

musica trasmessa dalla Emittente Vaticana e, contestualmente, il segnale televisivo è disturbato da onde.

Il teste Conte (udienza del 19/2/04) ha riferito di abitare a Cesano dal 1951 e a distanza di circa 300-400 metri dalle antenne di Radio Vaticana; riferisce il teste che fino a due o tre anni prima della data della deposizione “..non potevi sentì il telefono, non potevi sentì il citofono; la televisione ogni tanto faceva delle onde che si levava e poi riprendeva. Adesso, devo essere sincero, ho chiamato la Telecom, mi ha cambiato l'apparecchio, mi ci ha messo un filtro e si riesce a telefonare... La televisione però ogni tanto fa questi sbarramenti...Il citofono non sempre, secondo le ore del giorno, per esempio la sera se sente di più. In tante ore non si sente, insomma, non continuato...” Specifica il teste, al quale è stato chiesto – così come agli altri testimoni - per quale motivo o comunque in base a quali elementi di fatto ritenesse riferibili proprio a Radio Vaticana i disturbi agli apparecchi domestici, che detto collegamento derivava dalla circostanza che dal telefono e dal citofono si sentiva:” il Pater Nostro, l'Ave Maria, Cristo...Cristo...”; continua il teste Conte riferendo: “Io quando telefonavo lontano mi dicevano: “ma a casa tua state sempre a pregà!” Questo non per ride, è la verità, guardi...”.

Il teste Perla (udienza del 19/2/04) anch'egli abitante a Cesano a distanza di circa 100-150 metri dalle antenne di cui è processo (o più esattamente, dall'antenna rotante) e dalla nascita, ha riferito che alzando la cornetta del telefono si sentivano i programmi di Radio Vaticana e che ciò era accaduto anche oltre il 1995, ma non più alla data attuale anche perché aveva cambiato apparecchio telefonico; che il televisore “..faceva sempre le righe..”; che aveva sentito i programmi di Radio Vaticana “dal ferro da stiro”, dal “tubo della stufa a legna”, dalle lamiere di copertura del terreno, essendo il teste un agricoltore.

Il teste Capone (udienza del 19/2/04), Presidente del coordinamento dei Comitati di Roma Nord, riferisce di abitare in località La Storta, a Roma Nord e di essere venuto a conoscenza anche dagli abitanti di Cesano di vari disturbi ad apparati elettrici, elettronici, ma anche ad elettrodomestici come ad esempio camini e stufe a legna dalle quali promanavano i “suoni e le musiche di Radio Vaticana”; di subire disturbi anche nella propria abitazione dalla quale si vedono le antenne di Radio Vaticana, poiché l'impianto di allarme del quale l'abitazione è dotata, si mette in funzione all'improvviso ed inspiegabilmente e che ciò avviene “sempre”. Afferma il teste di aver fatto controllare tutti i componenti dell'impianto e di averne anche sostituiti alcuni senza peraltro ottenere miglioramenti di sorta.

Il teste Tumminelli (escusso all'udienza del 5/4/04), Comandante dal 1998 del Nucleo Carabinieri Radio Vaticana Santa Maria di Galeria costituito per la vigilanza all'Emittente Vaticana, ha riferito che fino all'anno 2002 sia le apparecchiature domestiche che quelle di servizio subivano le interferenze dei programmi della Emittente Vaticana ciò desumendo dal fatto che fino all'anno 2002 “..si sentiva la Messa sulla radio” , sui citofoni e sui telefoni e ciò quasi durante tutto il giorno. Il teste ha altresì confermato che nella zona vi è “..un turbamento diffuso per questo problema delle emissioni di Radio Vaticana..”, nel senso che le persone residenti si lamentano dei disturbi provocati dalla Emittente.

Del tutto significativa appare essere poi la deposizione del teste Djudjai (escusso all'udienza del 5/4/04), rettore della chiesa Santa Maria di Galeria dal 1998; riferisce il teste che dall'impianto audio della chiesa, dal telefono, così come dall'organo e dall'armonium si sentivano “in sottofondo” i programmi di Radio Vaticana; che l'antenna parabolica “..girava, non rimaneva ferma, perché essendo mobile passava da un canale all'altro..”; che il teste si era rivolto ai tecnici di Radio Vaticana, in particolare al Pacifici; che i tecnici erano intervenuti risolvendo i problemi prospettati, già dopo sei mesi dal suo insediamento.

Il teste Guerriero (escusso all'udienza del 10/2/04), tecnico responsabile dell'ARPA Lazio, ha riferito di aver compiuto rilevazioni e misurazioni dei valori delle emissioni derivanti dalle trasmissioni radiofoniche di cui è processo ed ha riferito che in ogni misurazione i tecnici erano seguiti dai comitati di quartiere formati appunto dai residenti della zona circostante che segnalavano "disfunzioni" quali aperture di cancelli automatici senza telecomando, cambio di programmi televisivi e radiofonici, "antifurti che suonavano all'improvviso".

La teste Centioni (escussa all'udienza del 10/2/04), dirigente del servizio di igiene pubblica della A.S.L. competente per territorio, ha confermato che l'Ufficio si era occupato del problema delle onde elettromagnetiche già dal 1994, in particolare per ciò che riguardava la sussistenza di eventuali pericoli per la salute delle persone; che erano stati segnalati dagli abitanti (anche attraverso esposti) vari disturbi agli apparecchi domestici, ma che "recentemente" (e quindi con riguardo alla data della udienza del 10/2/04 nella quale la teste è stata escussa) era stata segnalata in alcuni casi una "diminuzione" dei disturbi ed in altri casi addirittura la cessazione dei disturbi.

Tali essendo le risultanze dibattimentali, non appare revocabile in dubbio che la Emittente Vaticana attraverso la propagazione di onde elettromagnetiche abbia arrecato disturbi e disagi, giuridicamente rilevanti, ad un numero indeterminato di persone e ciò sia nella sfera individuale che nella vita di relazione: afferma la Suprema Corte che per "molestia alle persone" deve intendersi la menomazione del godimento spettante al titolare del diritto "...sicchè molesto sarà ogni fatto idoneo a recare disagio, fastidio o disturbo alla persona umana, turbandone il modo di vivere quotidiano.." (cfr. Cass. 4 luglio 1986, Di Leo in Riv. Pen. 1987, 437).

La giurisprudenza di legittimità più recente, dopo aver osservato che la contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. configura un tipico reato di pericolo per cui non è necessario che si sia determinato un effettivo nocumento alle persone essendo sufficiente l'attitudine della condotta ad offenderle o molestarle, richiamando le precedenti decisioni in materia ricorda in particolare come il concetto di "molestie" sia sempre stato estensivamente inteso sino a farvi rientrare tutte le situazioni di fastidio, disagio, disturbo o comunque di "turbamento della tranquillità e della quiete delle persone", situazioni che producano cioè "un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle normali attività quotidiane di lavoro e di relazione"; in particolare, afferma la Corte, può costituire "molestia" anche il semplice arrecare alle persone generalizzata preoccupazione ed allarme circa eventuali danni alla salute da esposizione a emissioni inquinanti (cfr. Cass. 14 marzo 2003, Di Grado, CED 225304; Cass. 12 maggio 2003 in Riv. Giur. Amb.2003).

Deve al riguardo ritenersi che l'ipotesi della attitudine alla "offesa" alla persona renda necessaria la prova della idoneità concreta della esposizione ad energia elettromagnetica a nuocere alla salute delle persone e tale idoneità all'esito del presente processo (nel quale il PM ha chiarito che oggetto del processo non sono eventuali lesioni arrecate alle persone) non sembra potersi affermare.

Il Consulente del PM, prof. Botrè (cfr. relazione prodotta all'udienza del 5/4/04) dopo aver dato atto che la valutazione della possibile rilevanza dei disturbi provocati dalla energia elettromagnetica sul piano sanitario e sulla appunto dai quei siti a lui posti in relazione al presente processo, definisce tale questione come una "questione aperta"; distingue tra pericolo per la salute umana ed effetti biologici intesi come modificazioni reversibili evidenziabili sul piano sia morfologico che funzionale e anche percepiti soggettivamente e che cessano quando cessa l'esposizione al campo elettromagnetico. Tra i disturbi,

evidenziati anche negli studi internazionali indicati dal prof. Botrè, il Consulente cita cefalea, malessere, perdita di memoria a breve termine, nausea e disturbi del sonno.

La norma di cui all'art. 674 c.p. punisce tuttavia anche l'ipotesi in cui sia arrecata "molestia" alle persone: nella specie deve ritenersi ampiamente provato che oltre ai rilevanti disturbi nel funzionamento degli apparati elettrici ed elettronici che già costituiscono - all'evidenza - "molestia" alle persone che li utilizzano nel vivere quotidiano e per il vivere quotidiano ed oltre alla "molestia" consistente nella propagazione dagli oggetti metallici (presenti nelle abitazioni) dei programmi di Radio Vaticana, le emissioni di onde elettromagnetiche provenienti dalla Emittente abbiano creato e creino - "molestia" questa non di poco momento - generalizzata preoccupazione ed allarme nella popolazione in ordine ai possibili effetti nocivi derivanti dalla esposizione alle onde elettromagnetiche; alcuni dei testi hanno altresì riferito di essere affetti da disturbi (reversibili) che sono gli stessi richiamati dal Consulente del PM.

Adombra la Difesa degli imputati che, in particolare, i disturbi agli apparati elettrici ed elettronici derivino non tanto o non soltanto dalla emissione delle onde elettromagnetiche, quanto dalla installazione non a regola d'arte degli apparati e dalla non ottimale manutenzione degli oggetti metallici (cfr. memoria della Difesa degli imputati depositata per la udienza di conclusioni, pag. 16 e trascrizioni dell'udienza del 5/4/04, pag. 186 della deposizione dell'ing. Branca; deposizione ing. Piervenanzi) e cioè, in tale ultima ipotesi, dalla "ossidazione" degli oggetti.

Deve però osservarsi - ed anche prescindere da altri rilievi - che fra gli apparecchi disturbati dalla propagazione delle onde vi sono anche i telefoni ed anche telefoni omologati dalla Telecom, atteso che alcuni dei testi hanno riferito di aver contattato il gestore al fine di trovare una soluzione al problema e che in alcuni casi il gestore è intervenuto inserendo

filtri negli apparecchi telefonici, filtri peraltro inadeguati a risolvere integralmente il problema: ora, se l'apparecchio telefonico è omologato, si può affermare che sia stato realizzato secondo le norme tecniche ed a "regola d'arte" e quindi il suo funzionamento - se fosse esatto l'assunto dei Consulenti della Difesa degli imputati - non dovrebbe essere in alcun modo disturbato dalla emissione delle onde elettromagnetiche.

La non infondatezza dei timori e delle preoccupazioni delle persone che vivono nei pressi degli impianti di Radio Vaticana, nel senso che non si tratti di meri stati soggettivi di singoli o di gruppi limitati di persone, si desume dalla circostanza che lo stesso legislatore ha ritenuto di dover adottare la L. 22 febbraio 2001 n. 36 ("Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici") che, come si evince dai lavori preparatori, si ispira al c.d. principio di precauzione (detto principio trae origine - si sostiene nei lavori preparatori - da una definizione contenuta nella dichiarazione di Rio del 1992) in ragione della situazione di incertezza scientifica per ciò che riguarda gli effetti a lungo termine della esposizione a campi elettromagnetici sulla salute umana.

Dall'esame dei lavori preparatori si desume altresì che la legge riguarda gli impianti che generano campi elettromagnetici sia per le basse che per le alte frequenze, intendendo tutelare la salute umana anche rispetto a possibili effetti a lungo termine, ma anche il paesaggio.

Il principio di precauzione aveva ispirato il legislatore nella emanazione del Decreto del Ministro dell'ambiente del 10 settembre 1998 n. 381 ("Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana") emanato in virtù della L. 31 luglio 1997 n. 249, con il quale sono stati introdotti per la prima volta a livello nazionale limiti alla emissione di onde elettromagnetiche.

Pacifico essendo che, almeno "de iure condito", il mero superamento dei limiti di legge non è previsto dalla legge come autonoma ipotesi di reato, ma solo di illecito amministrativo ai sensi dell'art. 15 L. 36/01, il superamento dei limiti può ben concretare il reato di cui all'art. 674 c.p. qualora risulti provato che, come nel caso di specie, attraverso detto superamento sia arrecata "molestia" alle persone; non può ritenersi invece che il superamento dei limiti provochi "ipso iure" pericolo di offesa alle persone se non si provi in concreto che ed in quale misura l'esposizione alle onde elettromagnetiche sia dannosa per la salute umana.

Se è vero infatti che il regolamento n. 381 del 1998 reca "...norme per la determinazioni dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana", è altresì vero però che nel corpo del regolamento si dà atto che nel parere reso, l'Istituto superiore di sanità, pur condividendo l'esigenza di una politica cautelativa che individui obiettivi di qualità anche al di là dell'adozione di limiti di esposizione mirati alla tutela degli effetti acuti, ha manifestato perplessità in considerazione dell'attuale stato di conoscenza scientifica nei riguardi dell'adozione di misure più restrittive.

Tale stato di incertezza scientifica emerge anche dai lavori preparatori alla L. 36/01.

Da quanto sopra riferito deve quindi osservarsi che l'esposizione a valori di propagazione superiori ai limiti di legge potrebbe essere incompatibile con la salute umana, ma potrebbe anche essere compatibile, almeno fino a quando le evidenze scientifiche non di mostrino il contrario.

Condivisibile appare poi l'orientamento della Suprema Corte, già richiamato, che esclude l'applicabilità del principio di specialità di cui agli artt. 15 c.p. e 9 l. 24 novembre 1981 n. 689 tra la disposizione di cui all'art. 674 c.p. e la norma di cui all'art. 15 L. 36/01, principio che richiede la ricorrenza di più norme che disciplinano la stessa materia e la presenza in una di esse di elementi specifici idonea a differenziarla da quelle concorrenti al fine di

evitare che condotte equivalenti siano punite, anche con sanzioni diverse da quelle penali, due o più volte.

E ciò in quanto non solamente si tratta di norme che tutelano beni giuridici diversi, ma soprattutto in quanto le due norme presuppongono il verificarsi di eventi diversi.

Il problema dell'avvenuto superamento dei limiti è stato oggetto di ampio esame nel processo ed è problema complesso che sarà di seguito esaminato – senza alcuna pretesa di esaustività – nei limiti che rilevano in questa sede e, necessariamente, prendendo le mosse dal dato normativo.

Il D.M. n. 381 del 1998 introduce, come già osservato, per la prima volta una regolamentazione della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati da impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisioni operanti nell'intervallo di frequenza compreso tra 100 kHz e 300 Ghz, fissando valori limite (art. 1).

Detti limiti sono specificati nella Tabella 1 contenuta nell'art. 3.

Il Decreto peraltro, all'art. 4, fissa altri valori, di "cautela", stabilendo espressamente che, fermi restando i limiti sopra previsti, la progettazione, la realizzazione dei sistemi fissi descritti nell'art. 1 e l'adeguamento di quelli preesistenti "...deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.

Per i fini di cui al precedente comma I, in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiori a quattro ore non devono essere superati i seguenti valori, indipendentemente dalla frequenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti: 6 V/m per il campo elettrico, 0,016 A/m per il campo

magnetico intesi come valori efficaci e, per frequenze comprese tra 3 Mhz e 300 GHz, $0,10 \text{ W/m}$ (elevato a) 2 per la densità di potenza dell'onda piana equivalente".

L'art. 2 del Decreto rimanda poi agli Allegati A,B,C, espressamente definiti come "parte integrante" (cfr. art. 1) dello stesso provvedimento, rispettivamente la definizione delle grandezze fisiche e le corrispondenti unità di misura; la determinazione dei criteri per le valutazioni e le misure dei livelli di campo; la riduzione a conformità.

E' opportuno richiamare integralmente l'Allegato B contenuto nelle Linee guida applicative successivamente emanate.

"In particolare, la verifica del rispetto dei limiti e dei valori di cautela potrà essere effettuata sia attraverso misure che calcoli provvisori; tuttavia, nel caso in cui questi ultimi facciano prevedere livelli superiori al 50% dei valori massimi previsti dal decreto, sarà necessario provvedere alle misure dirette del campo elettrico e magnetico, o della densità di potenza nella regione di campo lontano.

A tale proposito si farà riferimento al valore di 3 V/m per il campo elettrico ed a $0,08 \text{ A/m}$ per il campo magnetico, come discriminante tra valutazioni previsionali e misure, secondo quanto stabilito dal secondo capoverso dell'allegato che fa esplicito riferimento" ai valori di campo elettrico o magnetico".

L'obbligatorietà delle misure è stata inserita non a causa della scarsa affidabilità dei programmi di calcolo previsionale, ma piuttosto in considerazione della difficoltà di conoscere in maniera sufficientemente precisa tutti i parametri di ingresso, quali, ad esempio, le varie caratteristiche tecniche degli impianti. Poiché può accadere che i siti siano oltremodo complessi con un assai elevato numero di impianti e che i parametri di progetto o quelli dichiarati dai produttori degli impianti o dai loro gestori, possano differire da quanto riscontrabile nella realtà nell'ottica della massima cautela possibile, si è privilegiato il

momento della misura, almeno nei casi in cui gli errori nei parametri di ingresso possano essere significativi.

Per quanto riguarda le misure vanno effettuate ordinariamente in banda larga e nel caso in cui venga superato il 50% del valore del limite o misura di cautela è consigliabile effettuare un'analisi in banda stretta dei segnali presenti, oltre il 75% dei suddetti limiti tale analisi diventa assolutamente necessaria. A causa delle dimensioni non trascurabili delle antenne... è sufficiente un solo punto di misura a 1,5m di altezza.

In ogni caso è necessario che siano precisate le condizioni di funzionamento degli impianti esistenti, al momento delle rivelazioni: tali condizioni dovrebbero rispettare la massima potenzialità degli impianti stessi o consentire di valutare il valore di campo presente in quelle condizioni per estrapolazione. Qualora ciò non fosse possibile sarà necessario effettuare misure in banda stretta sulla base delle quali ricostruire i valori massimi di esposizione attesi su qualunque intervallo di sei minuti.

Per la verifica dei limiti di Tab. 1 le misure andranno effettuate nei luoghi accessibili alla popolazione ritenuti a maggior rischio, mentre per la verifica dei valori di cautela di cui all'articolo 4 andranno effettuate in primo luogo in corrispondenza degli edifici di maggiore altezza e in prossimità delle direzioni di massimo irraggiamento delle antenne considerate ed in corrispondenza di ricettori particolarmente sensibili quali ad esempio edifici destinati all'infanzia, scuole, ospedali.

Al fine di valutare l'adeguatezza degli strumenti di misura si ritiene utile citare, tra le altre, le norme tecniche ANSI che richiedono che gli strumenti utilizzati siano isotropi entro 1dB ed abbiano un fattore di calibrazione noto con un'incertezza massima di 2 dB, e le norme ISO 45000 e ISO-9000, che raccomandano che gli strumenti utilizzati siano tarati e riferibili.

Si ricorda a tale proposito che con la legge 273/91 è stato istituito il Servizio Italiano di Taratura (SIT) il quale pertanto costituisce il riferimento nazionale.”.

Dalla normativa citata si desume dunque che sono stati posti oltre che limiti di esposizione anche valori di cautela (art. 4 II DM n.381/98) e cioè valori che non debbono essere superati (a prescindere dalla frequenza di trasmissione) “..in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore..” e che sono di 6 V/m per il campo elettrico e 0,016 A/m per il campo magnetico.

Al riguardo deve ancora osservarsi che, nel corso del processo, è stato emanato il D.P.C.M. 8 luglio 2003 in attuazione della L. 36 del 2001, entrato in vigore peraltro successivamente alle ultime rilevazioni compiute o comunque esaminate nel dibattimento (richiamato solamente dal teste Guerriero e meramente citato dalla Difesa degli imputati nella memoria depositata per la udienza di conclusioni): il provvedimento fissa i limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici generati da sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, oltre che gli obiettivi di qualità ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici e l'individuazione delle tecniche di misurazione dei livelli di esposizione.

Nella fissazione dei valori di attenzione (indicati nella tabella 2 dell'Allegato B), il provvedimento citato stabilisce che detti valori valgono per la esposizione all'interno di edifici adibiti a permanenza non inferiori a quattro ore giornaliere e loro pertinenze esterne che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili ed esclusi i lastrici solari.

E quindi mentre il D.M. 381 del 1998 prescriveva che le rilevazioni dovevano essere compiute “ in corrispondenza” di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore,

legittimando pertanto misurazioni sia all'esterno che all'interno, tra le altre, di abitazioni e quindi in ogni luogo che si trovasse "in corrispondenza" di edifici e per il quale si potesse presumere una permanenza non inferiore a quattro ore, il D.P.C.M. dell'8 luglio 2003 specifica che i valori di attenzione debbono essere osservati all'interno di edifici adibiti a permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere e nelle pertinenze fruibili come ambienti abitativi come sopra specificate.

Anche a voler ritenere che tale disposizione non abbia contenuto innovativo, ma costituisca interpretazione autentica della disposizione contenuta nel D.M. 381/98 (per la verità nel provvedimento nessuna espressa enunciazione in tal senso è dato rinvenire) e quindi abbia – necessariamente – efficacia ex tunc, ciò rilevarebbe solamente per le misurazioni compiute in giardini e lastrici solari, i primi non espressamente compresi nella elencazione descritta ed i secondi invece espressamente esclusi.

Nel merito, il teste Piervenanzi, uno dei due Consulenti della Difesa degli imputati e che ha lavorato e lavora alla Radio Vaticana in qualità di ingegnere elettrotecnico, ha riferito che Radio Vaticana, in virtù dell'accordo raggiunto con lo Stato Italiano in data 8/6/01, accettava di rientrare – seppure "per cortesia diplomatica" – nei limiti di emissione previsti dalla norma citata (cfr. anche memoria della Difesa degli imputati per la udienza del 17/1/05).

Tale circostanza, unitamente alle circostanze emerse nel corso del dibattimento e riferite dagli altri testi anche in ordine alla attenuazione dei disturbi agli apparati domestici successivamente all'anno 2002, consente di affermare che i valori di emissione delle onde elettromagnetiche da parte di Radio Vaticana dal 1999 al 2002 erano superiori ai limiti di legge fissati dal D.M. 381 del 1998.

L'altro Consulente della Difesa degli imputati, prof. Branca, ha spiegato che l'onda elettromagnetica nasce in quanto una carica elettrica si muove dentro un conduttore non con moto uniforme; che l'onda viene generata da appositi apparati (oscillatori) che fanno oscillare la carica da un massimo ad un minimo comportando tale oscillazione che la carica accelera e rallenta di continuo: "In questa accelerazione e rallentamento, accelerazione e rallentamento che avviene con una certa frequenza, ossia un certo numero di volte nell'unità di tempo, nasce da questo conduttore un'onda che si propaga", l'onda elettromagnetica la cui caratteristica è quella di propagarsi nel vuoto. Ha chiarito il Consulente che l'intensità dell'energia trasportata dall'onda elettromagnetica dipende dalla frequenza come sopra definita e che, nel caso delle onde emesse dalla emittente Vaticana la frequenza è bassa e la radiazione emessa è radiazione non ionizzante.

Ha espresso il Consulente – vigorose - perplessità sulle varie misurazioni effettuate, affermando in primo luogo che l'esecuzione di misurazioni richiede che colui che le esegue abbia conoscenza scientifica del fenomeno che deve esaminare ed in secondo luogo che è necessario avere conoscenza delle caratteristiche degli strumenti utilizzati e delle modalità di utilizzazione.

Riferisce il prof. Branca che nelle radiazioni di qualsiasi natura si verificano tre distinte zone spaziali, uno spazio di induzione, uno spazio vicino ed uno spazio lontano e che, nella specie, le misurazioni andavano condotte in campo lontano, determinandosi la vicinanza o la lontananza del campo in relazione alla frequenza di trasmissione: " In campo vicino... Succede che l'onda fa così, va da un massimo a zero, da un massimo a zero e in pochissimo spazio, per cui se io con lo strumento vado dove sta un massimo vedo una cosa enorme, vado dove c'è... mi sposto di due metri e c'è lo zero, o due metri o venti metri.

Questo fatto certamente lo conosciamo tutti, perchè quando c'abbiamo il telefonino molte volte se stiamo in ...basta spostarsi un po' che sente, si sposta un altro po' non sente..”.

Altro profilo problematico evidenziato dal Consulente riguarda i dati numerici relativi ai valori rilevati nelle misurazioni eseguite, avendo affermato il prof. Branca che non è noto, perché non è specificato dai rilevatori, se i dati riportati nelle varie tabelle siano o meno “valori efficaci”: il DM 381 del 1998, alla Tabella 1 (“Limiti di esposizione per la popolazione ai campi elettromagnetici”) indica quale valore limite di emissione il “valore efficace” di intensità sia di campo elettrico che di campo magnetico e nell’Allegato A, inserito nelle Linee guida già citate, definisce in termini matematici il “valore efficace”.

Contesta ancora il Consulente che alcune misurazioni siano state fatte a tre diverse quote e sia stata fornita poi la media tra i dati emersi, non potendo peraltro questo essere definito come valore vero. Riferisce infine il Consulente che poiché gli strumenti (o alcuni degli strumenti) utilizzati hanno una uscita digitale, è necessario che il rilevatore si tenga a distanza di un metro dallo strumento per non alterare il risultato e che non è dato evincere dalle rilevazioni eseguite a quale distanza dallo strumento si sia tenuta la persona che le ha effettuate ed ha poi letto il dato (cfr. anche osservazione svolta dal teste Guerriero).

Se alcune delle considerazioni svolte dal prof. Branca appaiono condivisibili – in particolare quella relativa alla necessità del possesso di adeguata preparazione teorica oltre che tecnica da parte del soggetto che compie misurazioni – alcune delle obiezioni mosse dal Consulente appaiono generiche: tale ultimo rilievo concerne ad esempio le misurazioni compiute da tecnici del settore, così come generiche appaiono le censure mosse alla determinazione dei valori fissati dal legislatore.

Il teste Santonocito, responsabile nazionale del WWF (laureato in giurisprudenza) ha riferito di aver eseguito con strumentazione Wandel e Goldermann in particolare le rilevazioni del

27 e 28 aprile 2001 in circa venticinque abitazioni ed in vari punti di Cesano per 24 ore e che i risultati sono stati riportati sul documento acquisito all'esito della escussione del teste; ha riferito il Santonocito che il valore più alto di campo elettrico nel corso delle misurazioni compiute nell'anno 2001 è stato di 110 V/m in corrispondenza dell'apparecchio telefonico dell'abitazione della famiglia Saraceni di v. Baccanello; ha ancora riferito il teste di aver compiuto rilevazioni anche negli anni successivi (2002-2003) solamente peraltro nelle abitazioni di v. Signorelli e di v. Senio (circa centocinquanta famiglie); che in relazione alla seconda campagna di misurazioni, non erano stati rilevati superamenti se non in corrispondenza di apparecchi telefonici nelle abitazioni di v. Signorelli ed erano invece stati rilevati superamenti nelle abitazioni di v. Senio ad esempio della famiglia Mancuso (nella camera da letto del figlio, 18 V/m) e della famiglia Tommassino (20 V/m e 25 V/m). Conferma infine il teste di essere stato presente alle misurazioni effettuate dall'ISPELS in data 20/3/02 e delle quali si dirà in seguito.

Il teste Capone che oltre alla qualità già indicata è ingegnere elettronico che lavora come analista e progettista di antenne di bordo di satelliti per telecomunicazioni, telerilevamento, navigazione ha confermato di aver eseguito i rilievi poi acquisiti (cfr. udienza del 19/2/04) dal 2001 al 2004.

Dalla lettura dei dati rilevati sembra doversi ricavare un sistematico superamento dei valori di campo elettrico in tutti i siti esaminati ed in tutto l'arco di tempo indicato.

Ha poi riferito il teste di aver partecipato a misurazioni effettuate in diretta televisiva (e mandate in onda nel corso della trasmissione Report di RAI 3 del 9/6/03) al fine di dimostrare che la strumentazione dell'APAT posta sul terrazzo di v. Senio non era posta "...nel punto peggiore di quel sito...". Afferma specificamente il teste: "abbiamo riscontrato che in quello stesso sito con la stessa strumentazione dello stesso costruttore e rilasciata

addirittura dallo stesso rappresentante che opera nell'Italia centrale abbiamo riscontrato i valori oltre il doppio del valore che in quel momento veniva misurato dalla strumentazione dell'AMPA perché non era orientato nella corretta ...secondo il corretto angolo e non era disposto nel punto peggiore di quel sito".

Come si desume dalla relazione redatta dal teste Capone la strumentazione era quella installata dall'APAT (e non come erroneamente riportato nelle trascrizioni dall'AMPA): il Capone afferma che la forte discrepanza tra i valori rilevati dall'APAT ed i valori da lui rilevati con la stessa strumentazione dipendeva unicamente dal posizionamento della strumentazione e cioè dall'orientamento della sonda rispetto alle antenne trasmittenti di Radio Vaticana, tale orientamento verso le antenne trasmittenti (e non in direzione opposta come invece disposto dall'APAT) essendo "requisito...di misura" raccomandato dalla Azienda costruttrice dello strumento.

Il teste Guerriero, responsabile dell'ARPA Lazio, ha riferito di aver compiuto vari rilievi nella zona di Cesano nel 1999 e nel 2000 a richiesta della Regione Lazio; ha riferito l'ing. Guerriero che anche successivamente sono stati eseguiti rilievi da parte del Ministero delle Comunicazioni e dell'APAT ed anche con la collaborazione dell'Agenzia della quale il teste è responsabile; che i rilievi compiuti dall'ARPA sono stati sollecitati dalla Regione Lazio a seguito delle lamentele di singoli e di gruppi residenti nella zona di Cesano in relazione alla emissione di onde elettromagnetiche da parte della Emittente Vaticana.

Ha spiegato il teste che poiché Radio Vaticana trasmette nel mondo, tale essendo la peculiarità di tale emittente rispetto alle altre emittenti radiofoniche, trasmette nell'intervallo più basso delle alte frequenze e che tali modalità di trasmissione comportano l'adozione di particolari accortezze nelle misurazioni poiché alle basse frequenze si hanno fenomeni di interferenza della strumentazione con qualsiasi oggetto metallico ed anche con l'essere

umano (“..noi stessi siamo praticamente un’antenna..”) tanto – afferma il teste – che quando ci si avvicina alle sonde le misure risultano doppie o triple.

Osserva ancora il Guerriero che rispetto a tale tipo di irradiazione gli effetti di schermatura di finestre, mura di abitazioni sono praticamente nulli a differenza di ciò che avviene nelle alte frequenze utilizzate per la telefonia cellulare.

Alla stessa udienza nella quale è stato escusso il teste, è stata acquisita sull’accordo delle parti la relazione redatta a seguito delle misurazioni congiunte compiute nel mese di aprile 2001 da Ministero delle Comunicazioni, ARPA Lazio, ANPA, in banda stretta ed in banda larga; i siti esaminati sono quelli oggetto delle rilevazioni delle quali si dirà successivamente: significativa appare peraltro la considerazione finale svolta dai rilevatori che evidenziano la non rispondenza delle rilevazioni sul campo tra antenne emittenti (individuate con certezza essendo state effettuate misurazioni in banda stretta) e quanto previsto dalla programmazione. Sottolineano i tecnici la necessità che l’attività di rilevazione venga condotta con i tecnici di Radio Vaticana “..al fine di avere un reale riscontro tra quanto misurato in diverse postazioni e le oggettive condizioni di funzionamento degli impianti (antenne emittenti, potenza, ecc.)”.

Nella rilevazione del 4/4/01, nel sito n.1, è stata accertata l’attivazione della antenna R 2, più distante dal punto di misura, anziché della R 1 come i rilevatori si attendevano alla luce della programmazioni delle trasmissioni; ed ancora, nelle rilevazioni compiute in pari data nel sito n. 5, i tecnici espressamente osservano: “..alle ore 21.50 non era più rilevabile la frequenza di emissione dell’antenna O.D, che invece, secondo programmazione, avrebbe dovuto continuare a trasmettere”.

Il Consulente delle PP.CC. Rossi, Angelone, Zangheri, Pantanella, Materia e Scarabotto, Giuliani Livio, Dirigente di ricerca dell’I.S.P.E.S.L., Membro della Commissione

Ministeriale per la emanazione del D.M.381 del 1998, rappresentante per l'Italia all'Unione Europea per la determinazione della Raccomandazione 519 del 12 luglio 1999 (che regola la esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici) ha svolto considerazioni relative alle misurazioni eseguite a Cesano in data 20/3/02 dall'Istituto di appartenenza (cfr. anche teste Santonocito) nonché sulle misurazioni eseguite da APAT, ARPA e Ministero delle Comunicazioni nell'ambito dei lavori disposti dalla Commissione Bilaterale Italia - Santa Sede per il periodo 2001 - 2003.

Con riguardo alla prima delle verifiche eseguite (cfr. verbale in data 20/3/02, prodotto sull'accordo delle parti all'udienza del 19/2/04 all'esito della escussione del teste Santonocito) deve osservarsi che da tali rilevazioni si evince un superamento dei limiti di legge che per le abitazioni è di 6 V/m, essendo stato rilevato nella abitazioni di v. Senio 25 un valore di campo elettrico medio efficace pari a 9,4 V/m.

Il Consulente osserva che i misuratori hanno messo in dubbio l'attendibilità della misura atteso che la stessa è stata eseguita in prossimità di un termosifone e che peraltro tali perplessità sono solo parzialmente condivisibili in quanto è stata eseguita anche una analisi spettrale con una sonda Thompson e cioè una analisi condotta in banda stretta volta a d accertare le varie componenti di que sto risultato dalla quale è emerso che tale valore è integralmente riferibile alle sorgenti di Radio Vaticana (cfr. Tabella 2). Conclude anzi il Giuliani affermando che l'analisi spettrale con la sonda Thompson consente una precisione che nel caso esaminato “..è sicuramente sufficiente..”

Con riguardo poi alle seconde misurazioni citate il Consulente svolge le considerazioni che seguono.

Dalle rilevazioni si evince che Radio Vaticana trasmette su varie frequenze, in onda corta e in onda media; nelle tabelle vengono riportati nella maggior parte dei casi i soli valori di

campo magnetico perché le rilevazioni sono state eseguite con una antenna Loop che misura appunto i soli valori di campo magnetico; esiste un rapporto fisso di conversione tra valori di campo elettrico e valori di campo magnetico solamente però in relazione ai valori misurati in campo lontano, mentre in campo vicino non si ha correlazione tra campo magnetico e campo elettrico tanto è vero – afferma il Giuliani – che il D.M. 381/98 dispone che in campo vicino debbano essere misurati sia il campo elettrico che il campo magnetico; che la zona di campo vicino si ha tutte le volte in cui il punto di esposizione si trova ad una distanza inferiore alla lunghezza dell'onda, mentre si definisce zona di campo lontano quella che si trova in campo aperto dove cioè la propagazione dell'onda non ha ostacoli; che in particolare, in campo vicino, il campo elettrico deve essere misurato con strumenti a banda stretta: “..In campo vicino....il campo può risultare svattato, cioè poiché il campo elettrico ed il campo magnetico non sono perpendicolari e poiché la densità di potenza che è il prodotto tra il campo magnetico ed il campo elettrico deve essere però il campo vicino moltiplicato per il seno dell'angolo formato dalla direzione dei due campi, allora se i due campi non sono perpendicolari, si può avere un forte campo elettrico, un forte campo magnetico e una potenza, una densità di potenza molto bassa. Gli strumenti di sonda globale in campo elettrico misurano in realtà, il quadrato del campo elettrico e poi c'è una riduzione attraverso un circuito elettronico che dà il valore del campo elettrico. Il quadrato del campo elettrico è proporzionale alla densità di potenza, quindi in realtà misurano la densità della potenza. Quindi non sono idonei gli strumenti in banda larga, per misurare effettivamente il campo elettrico in campo vicino”. Ha spiegato il Consulente che gli strumenti in banda larga misurano l'intensità del campo indipendentemente da quante sono le sorgenti che lo producono, mentre gli strumenti in banda stretta misurano l'intensità dovuta ad una singola frequenza e dalla somma quadratica dei contributi si ricava poi la misura di campo.

Ha ancora specificato, in linea generale, il Giuliani il significato dell'Allegato C che il teste ha tra l'altro contribuito a redigere: " Il significato è il seguente, gli strumenti di misura, soprattutto in banda larga, hanno un errore piuttosto rilevante, un errore sistematico rilevante che dipende dalla frequenza che viene misurata. Prendiamo un Wandel e Goldermann che comunque rimane tra i migliori; questo presenta un errore che nelle, per esempio, nelle frequenze della telefonia, è intorno al 40% ed è intorno al 30% nelle radiofrequenze: Con l'analisi spettrale, è possibile ottenere, con le misure in banda stretta, misure più precise. Tuttavia il legislatore ha ritenuto che un errore del 20% fosse intensità di potenza e quindi di circa il 9%, 10% intensità in campo elettrico e che in campo magnetico fosse ineliminabile. Allora, per essere sicuri che il limite viene rispettato quando si fa un accertamento attraverso una misura di campo elettrico e di campo magnetico, il Legislatore nell'Allegato C del Decreto 381, suggerisce che debba essere rispettato non l'intero valore del limite, ma l'80% del limite di intensità di potenza e quindi il 90% in campo elettrico. In altre parole, per essere sicuri che venga rispettato il valore di sei voltmetro che è il limite in campo elettrico....occorre che la misura non superi 5.4.....in campo magnetico.....non siano superati i 14.5 milliamper metro". Afferma ancora il Giuliani che tali ultimi valori debbono essere rispettati in sede di riduzione a conformità degli impianti e quindi una volta che sia stato accertato un precedente superamento dei limiti.

Il Consulente, nella sua qualità, ha poi analiticamente esaminato e commentato in dibattimento i risultati delle rilevazioni effettuate nell'ambito dei lavori della Commissione Bilaterale.

Il primo sito esaminato è quello del cortile del Casale Olgiatella: dal valore di campo magnetico rilevato nel 2001 presso il Casale Olgiatella (cfr. pag. 6 della prima Relazione tecnica prodotta) si rileva che la antenna 4 Torri provocava, da sola, un valore di campo

magnetico superiore (21.93 mA/m) ai limiti legali (16 mA/m) e ciò anche a voler aderire alla osservazione fatta dal PM che il valore indicato fosse da considerare in realtà come misurato in mA/m, anziché come scritto per mero errore di stampa in A/m; che il valore di campo magnetico rilevato nello stesso sito nel 2002, di 13.47 mA/m (per la unità di misura indicata vale la stessa osservazione fatta dal PM), in banda larga, doveva ritenersi superiore al limite di legge poiché le Linee guida applicative del D.M. 381/98 (già citato Allegato B) prescrivono che ogni volta in cui si superi il 75% del limite (essendo il 75% del limite pari a 12 mA/m) le misurazioni debbono essere eseguite in banda stretta per il campo elettrico e quindi non solo per il campo magnetico, come eseguite nell'ipotesi esaminata.

Del sito esaminato, non risultano misurazioni nel 2003.

In relazione al secondo sito (casa Scalzi, sita in v. Braccianese) il Giuliani ha ribadito che le misurazioni eseguite (nel 2001 e nel 2002) in banda larga per il campo elettrico non erano affidabili; che si rilevavano superamenti di valori del campo magnetico sia nel 2001 (44.57 mA/m), sia nel 2002 (13.96 mA/m) a causa della antenna denominata R1; che nelle misurazioni eseguite nel 2003 e che hanno dato esiti inferiori ai limiti di legge, l'antenna denominata R1 non era peraltro in funzione.

In relazione al terzo sito (giardino del casale Saraceni) il Consulente osserva che dalle misurazioni di campo magnetico eseguite nel 2001 risultava un superamento importante del limite legale, atteso che il totale dei contributi era pari a 40.95 mA/m; che doveva ritenersi un lieve superamento dei limiti anche per il 2002 atteso che il totale dei contributi era di 14.93 mA/m, dovendosi applicare la regola dell'Allegato C delle Linee guida; nel 2003 non sono state eseguite misurazioni atteso che i proprietari non avevano consentito l'ingresso ai misuratori.

Nel sito Olgiate si è rilevato un superamento solamente nel 2001, essendo tra l'altro il valore rilevato di 16.23 mA/m riferibile interamente alla sola antenna denominata 4 Torri

Nel sito di v. Baccanello 281 (abitazione) è stato rilevato nel 2001 un superamento dei valori di campo magnetico (16.30 mA/m) dovuto alla antenna 4 Torri; nel 2002 non si sono rilevati superamenti di valore del campo magnetico; nel 2003 è stato rilevato un superamento dei valori di campo elettrico (6.3 V/m) nelle misurazioni effettuate dall'APAT in banda stretta. Sostiene il Consulente che le misurazioni non sono state fatte negli stessi punti e che i misuratori dell'APAT hanno trovato il punto di superamento dei limiti.

In calce alle misurazioni effettuate nel 2003, i misuratori, dopo aver dato atto del leggero superamento del campo elettrico rilevato, dichiarano che dal giorno successivo le emissioni della antenna 4 Torri sarebbero avvenute con il Diagramma E (anziché con il Diagramma C): ha spiegato il Consulente che Radio Vaticana dal giorno successivo avrebbe utilizzato altro Diagramma di irradiazione e cioè avrebbe orientato l'antenna "...in modo leggermente diverso, in modo da non investire lo stesso punto con la potenza precedente".

In relazione al sito di via Senio 25 (cortile) sono stati rilevati superamenti dei valori di campo magnetico nel 2001 dovuti alla emissione della antenna 4 Torri (27.39 e 26.43 mA/m); non sono stati rilevati superamenti nel 2002.

Dalle misurazioni eseguite nel 2003 non si evincono superamenti dei limiti, ma non può non osservarsi che alcune delle antenne ed in particolare la antenna R1 che, come affermano gli stessi rilevatori solitamente fornisce il maggior contributo, non era attiva.

Conclude il Consulente affermando che dalle misurazioni effettuate nell'anno 2003 si desume che i limiti imposti dal Decreto 381/98 non appaiono sostanzialmente rispettati e ciò non solamente in ragione del superamento del limite di campo elettrico relativo al sito di via Baccanello, ma anche in quanto non sono stati misurati negli stessi punti sia il campo

elettrico sia il campo magnetico, molti dei valori di campo magnetico rilevati essendo troppo prossimi al limite di cui all'Allegato C e quindi tali da richiedere anche la misurazione di campo elettrico; in quanto, infine, non erano operanti alcune delle emittenti nel momento in cui sono stati fatti i rilievi.

Dopo aver dato atto di tutte le osservazioni svolte dai Consulenti delle parti, debbono svolgersi alcune considerazioni conclusive.

Già in ordine logico prima che giuridico, appare evidente come la rilevazione dei valori relativi alla propagazione delle onde elettromagnetiche debba costituire – al pari di ogni altra rilevazione - accertamento “a sorpresa” seppure accompagnato da descrizione rigorosa e specifica delle attività compiute e quindi della strumentazione utilizzata e delle modalità di utilizzazione, atteso che nella specie, il momento della rilevazione del dato può coincidere con quello dell'esame e della valutazione del dato rilevato; l'accertamento per essere utile ed efficace deve essere preceduto dalla comunicazione all'ente che lo deve eseguire di tutte le informazioni già indicate nella bozza di “ Protocollo per le misure dei livelli del campo elettromagnetico emesso dal Centro Radio Vaticana di S. Maria di Galeria” trasmessa dallo Stato italiano alla Santa Sede (cfr. doc. prodotto dalla Difesa degli imputati in data 15/6/04) con particolare riguardo al numero delle sorgenti, alla potenza impiegata ed agli orari di trasmissione; deve altresì sussistere stretta coincidenza tra i dati preventivamente comunicati (ad esempio, orario di trasmissione, numero delle sorgenti impiegate ecc.) ed utilizzazione concreta degli impianti.

Se è vero che l'Allegato C al D.M. 381/98 consente che nelle situazioni di non conformità il titolare dell'impianto possa adeguare le emissioni ai limiti di legge attraverso soluzioni concordate con l'organo di controllo - la riduzione a conformità sarebbe dovuta tra l'altro avvenire in virtù dell'accordo con lo Stato italiano entro il mese di settembre 2001, come

afferma la stessa Difesa degli imputati nella memoria depositata per l'udienza di discussione - è altresì vero però che dette soluzioni debbono essere adeguatamente motivate, formalmente comunicate all'organo di controllo e non solo transitoriamente adottate: al riguardo, ad esempio, la circostanza che i rilevatori, nell'ambito delle misurazioni compiute bilateralmente nell'anno 2003, abbiano evidenziato che l'antenna R1 non era operativa negli orari e nei giorni nei quali sono state eseguite le misurazioni, significa che, secondo la programmazione comunicata, alle date e nell'orario al quale si riferiscono le misurazioni detta sorgente doveva invece essere operante.

Sotto altro profilo, si è già rilevato che in calce alle misurazioni relative all'anno 2003 i misuratori dopo aver dato atto del superamento dei limiti di campo elettrico (sito di v. Baccanello 281) dichiarano che dal giorno successivo le emissioni dell'antenna 4 Torri sarebbe avvenuto con il Diagramma E anziché con il Diagramma C: ciò significa allora che il superamento dei limiti di campo elettrico era esistente; che le misure eseguite erano valide ed erano state ritenute tali anche dai funzionari di Radio Vaticana che avevano infatti concordato (o meglio, comunicato) in quella stessa sede e già per il giorno successivo, un diverso diagramma di irradiazione di quella sorgente che aveva provocato il superamento.

Le questioni tutte relative al superamento dei limiti o all'accertamento dell'eventuale superamento non incidono tuttavia sulla sussistenza del reato contestato anche per il periodo successivo all'anno 2002, atteso che come sopra rilevato, risulta ampiamente provata la sussistenza di rilevanti molestie anche in relazione al periodo successivo ed almeno fino al mese di febbraio 2004, avendo i testi Marconi, Boldrini, Misantoni, Materia, Saraceni, Ciardulli, Rossi, Angelone, Pantanella, Porfecchia, Conte, Perla e Capone riferito che seppure attenuati o riferibili ad altri apparecchi, i disturbi derivanti dalla emissione delle

onde elettromagnetiche dagli impianti di Radio Vaticana persistevano alla data delle udienze nelle quali i testi ora citati sono stati escussi.

Deve poi essere esaminato il profilo della sussistenza dell'elemento psicologico del reato: deve ritenersi sussistente in capo agli imputati, quantomeno, la sussistenza della colpa, sufficiente al fine della configurabilità del reato contravvenzionale.

All'esito della escussione del teste Saraceni (udienza del 10/2/04) è stata acquisita la lettera inviata dal Pontificium Collegium Germanicum et Hungaricum in data 26 ottobre 1987 al padre del teste che conduceva in mezzadria un terreno sito all'interno della zona di pertinenza di Radio Vaticana e con la quale si comunicava al Saraceni la risoluzione del contratto.

Del tutto significativa è la rilevanza del documento di cui appare necessario riportare parte del contenuto: " Nel lontano 1957, a cui risale l'intesa fra la Santa Sede ed il nostro Collegio, nessuno poteva immaginare, questo dirompente sviluppo e questa dinamica estensione dell'attività della Stazione della Radio Vaticana, di cui, negli ultimi anni, siamo stati tutti e due, testimoni e soggetti passivi. {

Comunque, nell'intesa sopraccitata, era chiaramente stabilito che l'uso del terreno riservato al Collegio è "del tutto limitato in qualsiasi tempo, senza riserve e senza limitazione alcuna alla totale subordinazione e a qualsiasi esigenza presente e futura degli impianti principali o accessori, diretti o indiretti, comunque connessi con l'esercizio del Centro Radio".

Nel frattempo furono installate due grandi antenne rotanti (l'ultimo in fase di completamento) ed una per onde medie con quattro tralicci di una impressionante intensità di trasmissione. In breve tempo sarà, notevolmente, aumentata anche l'intensità della Stazione Trasmittente, installata nella vicinanza del Vostro casale. Quanto si è sentito, seguiranno forse ulteriori installazioni di nuove antenne, per poter soddisfare le esigenze della Radio Vaticana, unica

nella sua importanza mondiale. Tutto questo porta con sé, costruzioni di nuove strade, posa in opera di nuovi cavi sotterranei e condutture elettriche in aria che traversano e intersecano il terreno, ostacolando, il nostro lavoro di agricoltori e rendono l'attività svolta anche pericolosa, per le radiazioni emesse. Quest'ultimo campo è ancora poco conosciuto, anche agli addetti e periti.

Una legislazione in merito è del tutto mancante. I specialisti raccomandano prudenza, vietano l'accesso a chi porta apparecchi speciali per il cuore. Tutto questo aumenta la responsabilità degli operatori e fa comprendere meglio la tendenza di limitare l'attività agricola e di sgomberare il terreno da abitazioni..."

Conclude l'Ente religioso comunicando la futura totale cessazione dell'attività agricola.

Se la lettera non proviene dalla Santa Sede, proviene però da un Ente religioso quantomeno ad essa collegato e dimostra – incontrovertibilmente – che già nel 1987 si poneva il problema dei possibili effetti nocivi per la salute umana, problema derivante dalla irradiazione proveniente dagli impianti di Radio Vaticana ed in particolare dalla antenna 4 Torri (antenna ad onde medie con quattro tralicci) definita “ di una impressionante intensità di trasmissione”.

Appare significativo inoltre osservare che nella lettera sono specificamente citate proprio le sorgenti (due antenne rotanti e antenna 4 Torri) che secondo i misuratori creano i maggiori problemi di inquinamento elettromagnetico.

Non può inoltre non osservarsi che la Commissione bilaterale è stata istituita solamente nel 2001 e quindi dopo tre anni dalla entrata in vigore del provvedimento che introduceva per la prima volta a livello nazionale limiti alla emissione di onde elettromagnetiche (D.M. 381/98) e che Radio Vaticana ha accettato di rientrare nei limiti imposti dalla legge

solamente nel mese di giugno 2001 e tutto ciò quando cioè era già iniziato il processo penale nei confronti degli imputati.

E questo anche a prescindere dal rilievo che come più volte osservato la sussistenza del reato contestato non è condizionata al superamento dei limiti laddove sia provato, come nel caso di specie, che le emissioni abbiano provocato tutte le molestie sopra descritte.

La sussistenza delle molestie arrecate nella zona di Cesano dagli impianti di Radio Vaticana è stata portata all'attenzione delle pubbliche autorità, attraverso esposti di singoli e di gruppi; è stata oggetto di trasmissioni televisive (andate in onda nell'anno 2000) e di articoli giornalistici ed è stata altresì contestata alla stessa Emittente; l'ing. Capone ricorda che dopo le misurazioni eseguite per la Regione Lazio negli anni 1999-2000, attraverso la Regione Lazio era stato chiesto un confronto sulle problematiche relative alle emissioni, ma che uno dei responsabili della Emittente aveva dichiarato attraverso i mezzi di comunicazione che Radio Vaticana, quale Ente della Chiesa, non "...poteva interloquire con comitati, associazioni, istituzioni locali.." se non attraverso il Ministero degli Esteri.

Riferisce altresì il teste Capone che il Comitato del quale è presidente aveva addirittura inviato una lettera al Pontefice e "...ci è stato risposto da un ufficio del Vaticano dicendo che avevano preso visione della nostra lamentela e ci avrebbero fatto sapere o comunque avrebbero preso seri provvedimenti..".

Anche l'ing. Piervenanzi conferma di essere a conoscenza delle ripetute lamentele della popolazione residente nei pressi della Emittente e ricorda peraltro in dibattimento un solo intervento eseguito da tecnici della Emittente nella zona di Cesano.

La teste Centioni ha riferito che l'ufficio del quale faceva parte si era occupato del problema delle onde elettromagnetiche e di possibili effetti nocivi per la salute umana dal 1994 a seguito di esposti e doglianze degli abitanti della zona.

Deve quindi essere affermata la penale responsabilità di Tucci Roberto nella qualità di Presidente di Radio Vaticana fino alla data del 31/12/00 e di Borgomeo Pasquale nella qualità di Direttore Generale della Emittente per tutto il periodo in contestazione (reato permanente dal luglio 1999) sulla base delle risultanze degli stralci degli Annuari prodotti dalle Difese degli imputati: in ragione della rilevanza delle molestie, del tipo di molestia arrecata, del numero delle persone che le hanno subite deve essere applicata la pena detentiva: a ppare e quo, a i s ensi de ll'art. 133 c.p., in r agione della inc ensuratezza degli imputati, concedere attenuanti generiche ed irrogare la pena di giorni 10 di arresto ciascuno (p.b. giorni 15 di arresto – un terzo ai sensi dell'art. 62 bis c.p.) oltre al pagamento in solido delle spese processuali.

Gli imputati possono fruire della sospensione della pena.

Non può essere accolta la richiesta formulata dal PM e dalla Difesa delle PP.CC Rossi, Angelone, Zangheri, Pantanella, Materia e Scarabotto di subordinare la sospensione della pena all'avvenuto risarcimento del danno ed alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato.

Con riguardo alla prima condizione, si osserva che l'art. 165 c.p. attribuisce al Giudice la facoltà di subordinare il beneficio della sospensione della pena al pagamento di una provvisoria o del risarcimento del danno solo nelle ipotesi in cui abbia assegnato una provvisoria o abbia proceduto alla liquidazione delle somme dovute a titolo di risarcimento; la subordinazione, in altri termini, può essere disposta solamente con riferimento a prestazioni certe e determinate in modo da assicurare la esatta corrispondenza tra obbligo imposto e suo corretto adempimento, non essendo quindi ancorabile le sospensione della pena ad una condanna generica al risarcimento del danno che sarebbe impossibile adempiere da parte dell'imputato senza una ulteriore pronuncia (cfr. Cass. 13

maggio 1999, Cimolai in Cass. Pen. 99, 3149; Cass. 6 marzo 1998, Fontana, in Cass. Pen. 00, 1987; Cass. 21 maggio 1991, Pattaro, in Cass. Pen. 93, 8). Nel caso di specie, per le osservazioni che saranno di seguito svolte, può essere emessa unicamente pronuncia di condanna generica.

Con riguardo alla seconda condizione, deve osservarsi che nella ipotesi presente, le "molestie" arrecate dalla emissione delle onde elettromagnetiche non deriva solamente dal superamento dei limiti legali (come sopra specificato), ma anche dai disturbi cagionati ad apparecchi elettrici ed elettronici ad un numero indeterminato di persone e non tutte individuate nel processo; l'accertamento dell'assolvimento dell'obbligo imposto per la concessione del beneficio potrebbe pertanto essere di impossibile realizzazione e per l'ipotesi di superamento dei limiti, l'accertamento richiederebbe inoltre controlli successivi da parte dell'Autorità preposta, controlli che consistono peraltro in un "facere" di un terzo, sicchè l'adempimento dell'obbligo potrebbe sfuggire dalla volontaria determinazione degli imputati e potrebbe essere inesequibile.

Gli imputati debbono altresì essere condannati al risarcimento del danno anche non patrimoniale cagionato e fatto valere dalle PP.CC. costituite.

Trattandosi di azione civile esperita nel processo penale è necessario prendere le mosse dall'art. 2059 c.c. che stabilisce che il danno non patrimoniale è risarcibile solo nei casi stabiliti dalla legge.

Appare opportuno richiamare la sentenza con la quale la Corte Costituzionale (sentenza interpretativa di rigetto dell'11 luglio 2003 n. 223) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c., non perché sia controvertibile nella specie presente il nesso tra il danno morale e la sussistenza di un reato, quanto perché la Corte ha

affrontato il problema della evoluzione, in seno alla giurisprudenza della Suprema Corte, dell'orientamento in materia di danno morale risarcibile.

Ha affermato la Corte Costituzionale che la norma citata circoscriveva originariamente la risarcibilità del danno non patrimoniale alla sola ipotesi prevista dall'art. 185 c.p. e quindi al danno derivante da reato, ravvisandosi nella norma un carattere sanzionatorio, desumibile dalla stessa relazione al codice civile nella quale era espressamente considerata più intensa l'offesa all'ordine giuridico nella ipotesi di reato e quindi in tale ipotesi maggiormente sentito il bisogno di una più energica repressione anche di carattere preventivo.

Osserva peraltro la Corte che, da un lato, il legislatore ha introdotto ulteriori ipotesi di risarcibilità del danno non patrimoniale che non rientrano nella materia penale e rispetto alle quali è del tutto inconferente qualsiasi riferimento ad intenti di carattere repressivo (ad esempio, l'azione di responsabilità di cui all'art. 2 L. 13 aprile 1988 n. 117); e, dall'altro lato, la giurisprudenza ha individuato seppure con riferimento alla disposizione di cui all'art. 2043 c.c. altre ipotesi di danni sostanzialmente non patrimoniali, derivanti dalla lesione di interessi costituzionalmente garantiti, risarcibili a prescindere dalla commissione di reati ed in particolare, il c.d. danno biologico.

Osserva altresì la Corte che può ritenersi superata la tradizionale affermazione secondo la quale il danno non patrimoniale considerato dall'art. 2059 c.c. si identificerebbe con il c.d. danno morale soggettivo (affermazione considerata come diritto vivente dal remittente) e richiama due decisioni della Suprema Corte intervenute nell'anno 2003 che hanno proposto una interpretazione "costituzionalmente orientata" dell'art. 2059 c.c. tesa a ricomprendere nella astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: "e dunque sia il danno morale soggettivo, inteso come turbamento dell'assetto d'animo della vittima; sia il danno biologico in

senso stretto, inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, alla integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); sia infine il danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona”.

Ciò premesso, il diritto a vivere in un ambiente salubre (cfr. già Cass. S.U. 6 ottobre 1979 n. 5172) è diritto assoluto e, sotto altro profilo, del tutto condivisibile appare l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 1 ottobre 1996, Locatelli in G. D. 97, I, 62) che ha specificato che il danno ambientale non consiste solo in una “compromissione dell'ambiente” in violazione di leggi ambientali, ma anche contestualmente in una “offesa alla persona umana nella sua dimensione individuale e sociale”; afferma ancora la Cassazione nella pronuncia da ultimo citata che proprio perché nel danno ambientale è inscindibile l'offesa ai valori naturali e culturali e la contestuale lesione dei valori umani e sociali di ogni persona, la legittimazione alla costituzione di parte civile spetta non solo ai soggetti pubblici, enti territoriali, ma anche alla persona singola o associata ed anche alle associazioni di protezione dell'ambiente di carattere locale (non riconosciute ai sensi dell'art. 13 L. 349/86) che abbiano dato prova di continuità dell'azione, aderenza al territorio, rilevanza del loro contributo (cfr. anche Cass. 5 aprile 2002, Kiss Gunther e altri, CED 221881): ciò si rileva con particolare riguardo al Coordinamento dei Comitati di Roma Nord che ha dato prova di radicamento nel territorio e di essere stato particolarmente attivo nel sollecitare controlli delle emissioni da parte delle autorità pubbliche (cfr. anche documenti prodotti in sede di costituzione).

Sotto altro profilo appare necessario osservare che gli aspetti relativi al danno ambientale derivante da inquinamento elettromagnetico nel presente processo sono strettamente

correlati alle molestie arrecate agli abitanti della zona di Cesano dalla emissione delle onde elettromagnetiche.

Da ciò consegue che il referente normativo applicabile alla specie al fine di individuare i soggetti legittimati alla costituzione di parte civile non è solamente l'art. 18 I e III comma della L. 8 luglio 1986 n. 349 ("Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale") che dopo aver stabilito l'obbligo per l'autore del fatto doloso o colposo che abbia arrecato un danno all'ambiente a risarcire il danno in favore dello Stato, stabilisce che l'azione di risarcimento è esercitata dallo Stato consentendo peraltro la costituzione di parte civile anche agli "enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo".

A sua volta, l'art.9 del D. leg.vo 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che le associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 L. 349 del 1986 (associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni, come individuate con Decreto del Ministero dell'ambiente) possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune o alla provincia ed in conseguenza di danno ambientale, spettando peraltro l'eventuale risarcimento all'ente sostituito ed essendo invece le spese liquidate in favore o in danno dell'associazione.

Le ultime disposizioni citate consentono di affermare la legittimazione del Codacons, che ha ottenuto il riconoscimento suddetto con D.M. 17 ottobre 1995 (cfr. Decreto prodotto all'atto della costituzione) ad agire in sede civile nei confronti degli imputati sostituendosi al Comune di Roma al fine di ottenere il risarcimento del danno in favore dell'ente sostituito.

A tale proposito, il Codacons, costituendosi, appare svolgere unicamente domanda risarcitoria in sostituzione del Comune di Roma, mentre più ampie sono le conclusioni rassegnate e sopra trascritte, nelle quali tra l'altro il Codacons svolge domanda anche per la Provincia.

Nessuna delle parti civili ha peraltro fornito allegazioni sufficienti al fine di consentire una liquidazione del danno in questa sede, neanche a titolo di provvisoria: tutte le parti si sono infatti limitate a chiedere la condanna al pagamento di una somma determinata o di somma da determinarsi in separato giudizio, in alcuni casi senza neppure indicare se la richiesta dovesse riferirsi al danno materiale o al danno morale (causa pretendi) e comunque, in tutte le ipotesi, senza fornire elementi utili a comprendere come le parti siano giunte alla determinazione del "petitum" richiesto.

Il rilievo ora svolto riveste carattere assorbente.

Non può quindi che essere emessa pronuncia di condanna generica degli imputati al risarcimento dei danni che le P.C. specificheranno e faranno valere in separati giudizi.

Non è invece fondata la richiesta di condanna per lite temeraria (art. 96 c.p.c.) formulata dal Codacons sulla base – se si è correttamente interpretata la richiesta – della circostanza che gli imputati hanno eccepito il difetto di giurisdizione per essere Radio Vaticana Ente Centrale della Chiesa Cattolica.

La qualificazione di Radio Vaticana quale Ente Centrale della Chiesa Cattolica è frutto di valutazione operata dalla Difesa degli imputati (cfr. peraltro anche Bollettino n.12 dell'anno 2004 nel quale L'Emittente è inserita nel novero degli "Enti Centrali della Chiesa Cattolica e....Enti gestiti direttamente dalla Santa Sede di cui all'art. 4, comma "1): ciò peraltro rientra nel diritto di difesa. Non sussiste inoltre in materia alcun insegnamento contrario della Suprema Corte che possa ritenersi consolidato.

La Cassazione ha poi escluso l'esattezza di tale qualificazione con articolata motivazione osservando da un lato che la denominazione "Ente centrale della Chiesa cattolica" non ha rispondenza nel diritto canonico trattandosi invece di istituto civilistico introdotto dall'art. 11 del Trattato e, dall'altro lato, che ".. non ogni ente che abbia personalità giuridica ed

autonomia patrimoniale è classificabile come Ente centrale” delimitando poi la nozione di Ente centrale e riferendola agli “...organismi che costituiscono la Curia romana e provvedono al governo supremo, universale della Chiesa cattolica nello svolgimento della sua missione spirituale nel mondo”.

Osserva infine la Cassazione che è la stessa legislazione della Chiesa che non comprende Radio Vaticana tra gli Enti centrali atteso che la pone alle dipendenze della Segreteria di Stato.

Questiono centrale affrontata dalla Cassazione appare però essere, al di là della qualificazione della Emittente Vaticana, il significato del principio di non ingerenza che si traduce nel mero obbligo di non intervento dello Stato al fine di garantire l'esercizio sovrano di attività inerenti all'alto magistero della Chiesa, non comportando invece alcuna rinuncia generalizzata alla giurisdizione.

Conclude la Corte affermando che lo Stato italiano conserva la propria sovranità nell'ordine temporale “..in particolare non subendo limiti all'esercizio della giurisdizione penale per fatti illeciti i cui effetti si verificano in territorio italiano e siano legati da rapporto di causalità con condotte poste in essere in territorio appartenente alla Santa Sede”.

Gli imputati debbono altresì essere condannati alla refusione in favore delle Parti Civili delle spese di costituzione e difesa liquidate come in dispositivo negli importi di seguito specificati, con la precisazione che per le due P.C. ammesse al gratuito patrocinio, gli effetti della liquidazione decorrono dalla data di presentazione dell'istanza di ammissione, ai sensi dell'art. 109 D.P.R. 115 del 2002 e che, ai sensi dell'art. 110 III comma del D.P.R. 115/02, deve essere disposto il pagamento delle spese processuali in favore dello Stato:

nei confronti della associazione Verdi Ambiente e Società la somma di euro 950,00 (di cui complessive euro 150,00 per le udienze dell'8/7/04, del 15/11/04, 10/1/05 di mero rinvio;

complessive euro 500,00 per le udienze del 18/11/04 e del 6/12/04 di discussione del PM e delle PP.CC.; euro 300,00 per la redazione delle conclusioni e della nota spese);

nei confronti della Associazione Cittadinanzattiva la somma di euro 850,00 (di cui euro 50,00 per la udienza del 15/11/04 di mero rinvio; euro 500,00 per le udienze del 18/11/04 e del 6/12/04 di discussione; euro 300,00 per la redazione delle conclusioni e della nota spese);

nei confronti della Associazione Legambiente la somma di euro 5.800,00 (di cui euro 200,00 per la voce richiesta al n. 1.1 della nota; euro 400,00 per la voce 1.2; euro 720,00 per la voce 1.3; euro 2.500,00 per esame e studio atti; euro 130,00 per indennità di accesso a uffici; euro 450,00 per la voce n. 2.1; complessive euro 150, 00 per n. 3 udienze di rinvio; complessive euro 750,00 per n. 2 udienze istruttorie; euro 500,00 per n. 2 udienze di discussione);

nei confronti del Coordinamento dei Comitati di Roma Nord la somma di euro 5.120,00 (di cui euro 2.500,00 per esame e studio di atti; euro 130,00 per indennità di accesso; euro 120,00 per informative telefoniche; euro 120,00 per corrispondenza; euro 200,00 per la redazione dell'atto di costituzione; euro 400,00 per redazione di memorie; euro 50,00 per lista testi; euro 200, 00 per la redazione delle conclusioni; complessive euro 1.400,00 per la partecipazione alle udienze dibattimentali come specificate in relazione alla posizione della P.C. Legambiente);

nei confronti del Codacons la somma di euro 5.800,00 (di cui euro 2.600,00 per esame e studio di atti; euro 130,00 per indennità di accesso; euro 130,00 per consultazioni con il cliente; euro 120,00 per informative telefoniche; euro 120,00 per corrispondenza; euro 90,00 per posizione archivio ed autentica di firma; euro 200,00 per redazione di atto di costituzione; euro 600,00 per redazione di memorie; complessive euro 400,00 per redazione

conclusioni e nota spese; euro 1.400,00 per la partecipazione alle udienze dibattimentali come sopra specificate);

nei confronti delle PP.CC. Rossi, Angelone, Zangheri, Pantanella, Materia, Scarabotto la somma di euro 9.210,00 (di cui euro 5.800,00 per le voci già indicate in relazione alla posizione della P.C. Legambiente ed oltre ad euro 150,00 per esame e studio per il ricorso in cassazione, euro 600,00 per la redazione del ricorso, euro 1.125,00 per la partecipazione e la discussione nel giudizio di legittimità, euro 1535,00 a titolo di maggiorazione del 20% per l'assistenza e difesa di più parti, ai sensi dell'art. 3 delle tariffe in vigore).

Gli importi tutti sopra citati debbono essere aumentati del 12,50% a titolo di spese generali oltre che di I.V.A. e C.A.

PQM

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.:

dichiara Tucci Roberto e Borgomeo Pasquale responsabili del reato loro ascritto, il primo imputato fino alla data del 31/12/00 e concesse agli imputati attenuanti generiche, li condanna alla pena di giorni 10 di arresto ciascuno, oltre al pagamento in solido delle spese processuali;

concede agli imputati la sospensione della pena;

visti gli artt. 538 e segg. c.p.p.:

condanna altresì gli imputati al risarcimento dei danni cagionati alle Parti Civili costituite, danni da liquidarsi in separati giudizi ed alla refusione delle spese di costituzione come di seguito liquidate:

nei confronti della Associazione Verdi Ambiente e Società la somma di euro 950,00 oltre al 12,50% a titolo di spese generali ed oltre ad I.V.A. e C.A. come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato;

nei confronti della Associazione Cittadinanzattiva la somma di euro 850,00 oltre al 12,50% a titolo di spese generali ed oltre ad I.V.A. e C.A. come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato;

nei confronti della Associazione Legambiente la somma di euro 5.800,00 oltre al 12,50% a titolo di spese generali ed oltre ad I.V.A. e C.A. come per legge;

nei confronti del Coordinamento dei Comitati di Roma Nord la somma di euro 5.120,00 oltre al 12,50% a titolo di spese generali ed oltre ad I.V.A. e C.A. come per legge;

nei confronti del Codacons la somma di euro 5.800,00 oltre al 12,50% a titolo di spese generali ed oltre ad I.V.A. e C.A. come per legge;

nei confronti delle Parti Civili Rossi, Angelone, Zangheri, Pantanella, Materia, Scarabotto la somma di euro 9.210,00 oltre al 12,50% a titolo di spese generali ed oltre ad I.V.A. e C.A. come per legge;

visto l'art. 530 c.p.p.:

assolve Pacifici Costantino dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto;

visto l'art. 544 III c.p.p.:

indica in giorni 90 il termine per il deposito della sentenza.

Roma 9 maggio 2005

Il Giudice



Depositato in Cancelleria

Roma, li 5-5-2005

IL CAVALIERE B3
Gabriele Andreoli